

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

308° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 19 GIUGNO 2003

—————

**INDICE****Commissioni permanenti**

2 <sup>a</sup> - Giustizia . . . . .	<i>Pag.</i>	3
3 <sup>a</sup> - Affari esteri . . . . .	»	13
5 <sup>a</sup> - Bilancio . . . . .	»	14
7 <sup>a</sup> - Istruzione . . . . .	»	19
8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni . . . . .	»	24
12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità . . . . .	»	52
13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali . . . . .	»	62

**Organismi bicamerali**

Informazione e segreto di Stato . . . . .	<i>Pag.</i>	67
Mafia . . . . .	»	68
Sul ciclo dei rifiuti . . . . .	»	69

**Sottocommissioni permanenti**

5 <sup>a</sup> - Bilancio - Pareri . . . . .	<i>Pag.</i>	71
--	-------------	----

---

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 19 GIUGNO 2003

**228<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
Antonino CARUSO

*Intervengono i sottosegretari di Stato per la salute Cursi e per la giustizia Iole Santelli.*

*La seduta inizia alle ore 8,50.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1930) Disposizioni a tutela degli animali**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Grignaffini ed altri; Azzolini ed altri; Zanella ed altri; Zanella ed altri

**(42) ACCIARINI ed altri.** – *Divieto di impiego di animali in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate*

**(294) RIPAMONTI.** – *Divieto di svolgimento di competizioni di levrieri*

**(302) RIPAMONTI ed altri.** – *Divieto di impiego di animali in combattimenti*

**(789) PACE ed altri.** – *Disciplina della detenzione dei cani potenzialmente pericolosi, nonché disposizioni per il divieto di combattimenti tra animali*

**(926) CHINCARINI ed altri.** – *Divieto di impiego di animali in combattimenti*

**(1118) ACCIARINI ed altri.** – *Modifica dell'articolo 727 del codice penale, in materia di maltrattamento degli animali*

**(1397) BUCCIERO ed altri.** – *Nuove norme in materia di maltrattamento degli animali*

**(1445) BONGIORNO ed altri.** – *Misure per la repressione e la prevenzione degli abusi sugli animali domestici*

**(1541) PERUZZOTTI ed altri.** – *Modalità per l'esercizio della tutela e il rispetto del diritto al benessere psico-fisico degli animali che vivono a contatto con l'uomo. Delega al Governo per il rispetto dei diritti degli animali tutelati*

**(1542) CENTARO ed altri.** – *Modifiche ed integrazioni al codice penale in materia di maltrattamenti e combattimenti tra animali*

**(1554) SPECCHIA ed altri.** – *Nuove norme contro il maltrattamento di animali*

(1783) ZANCAN ed altri. – *Norme per la protezione di animali ed abrogazione degli articoli 638 e 727 del codice penale*

– e **petizione n. 85** ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 12 giugno scorso.

Il presidente Antonino CARUSO annuncia che si passerà all'esame degli emendamenti presentati al testo unificato predisposto per i disegni di legge in titolo – già pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 12 giugno scorso - a partire dagli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il senatore FASSONE, illustrando gli emendamenti di cui è primo firmatario, osserva come gli stessi più che emendamenti veri e propri in molti casi esprimano meri suggerimenti o indicazioni alla Commissione nel tentativo di migliorare un testo, quale quello elaborato dal Comitato ristretto, che presenta numerose differenze rispetto al testo approvato dalla Camera dei deputati.

Focalizza poi la sua attenzione su alcune proposte, come quelle espresse dagli emendamenti 1.2 e 1.8, che hanno per obiettivo, attraverso l'eliminazione dell'inciso «o senza necessità» dai nuovi articoli 544-*bis* e 544-*ter* del codice penale, di evitare letture delle norme troppo ampie che potrebbero determinare conseguenze applicative paradossali criminalizzando comportamenti che dovrebbero invece restare nell'ambito del lecito.

Il senatore Fassone, dopo aver fatto propri ed aver rinunciato ad illustrare gli emendamenti 1.4, 1.10 e 1.12, ritira gli emendamenti 1.1, 1.3, 1.6 e 1.7.

Il senatore ZICCONI, a titolo personale, manifesta adesione alla proposta del senatore Fassone contenuta, in particolare, nell'emendamento 1.2 in quanto viene incontro alle fondate preoccupazioni suscitate dalla formulazione di quelle disposizioni del testo unificato che potrebbero prestarsi ad una applicazione potenzialmente troppo ampia. L'emendamento in esame quindi è condivisibile in quanto riconduce le fattispecie incriminatrici di cui ai nuovi articoli 544-*bis* e 544-*ter* del codice penale ad una configurazione che inoltre ritiene maggiormente in linea con la disciplina vigente, pur permettendo nel contempo un significativo rafforzamento della tutela degli animali.

Il sottosegretario CURSI illustra l'emendamento 1.5, richiamando in particolare l'attenzione della Commissione sull'importanza di integrare meglio la fattispecie del maltrattamento di animali, introducendo il divieto di sottoporre gli animali a *doping*, così come definito dalla legge 14 dicembre 2000, n. 376.

Il senatore CENTARO interviene per suggerire di recuperare tale aspetto significativo in un altro punto dell'articolato, tenendo conto che la prima parte dell'emendamento 1.5 nella sostanza è analoga al disposto del nuovo articolo 544-ter del codice penale di cui al testo unificato.

Il presidente Antonino CARUSO manifesta la perplessità di ordine formale che consegue alla proposta di introdurre all'interno di una disposizione di carattere generale, quale è quella in esame con la novella di un articolo del codice penale, un riferimento ad una legge speciale che potrebbe più opportunamente trovare altrove la sua collocazione.

Il senatore CENTARO, condividendo tale perplessità, ritiene che la stessa possa essere superata con un riferimento solamente generico al *doping* all'interno della nuova disposizione codicistica; riferimento che risulterebbe specificato, così come avviene in altri casi, dall'interprete tenendo conto delle definizioni e degli altri parametri normativi offerti da leggi speciali.

Il presidente Antonino CARUSO fa propri gli emendamenti 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.19, a firma del senatore Bucciero, e li dà per illustrati.

Il senatore BUCCIERO, nel frattempo sopraggiunto in Commissione, raccomanda l'approvazione degli emendamenti 1.18 e 1.20, in quanto si tratterebbe di proposte migliorative del testo, che consentirebbero di riferire in modo più puntuale le nuove fattispecie di illecito a tutti i soggetti che traggono ricavi dalle più varie attività lavorative connotate dal rapporto con gli animali.

Osserva poi come l'emendamento 1.21, proponendo per la contravvenzione di cui al nuovo articolo 727 del codice penale, la pena congiunta dell'arresto e dell'ammenda in luogo della alternativa di pena prevista nel testo unificato, sia diretto ad impedire che il reo possa ottenere l'oblazione, tenuto conto della rilevanza dell'illecito in esame.

L'emendamento 1.22, continua il senatore Bucciero, affronta un tema cui già si è accennato, quale è quello della zoopornografia che è importante sanzionare specificatamente trattandosi di un fenomeno molto grave in quanto, tra l'altro, può esporre gli animali coinvolti a maltrattamenti notevoli anche per l'uso di sostanze dopanti.

Il relatore ZANCAN esprime parere contrario sugli emendamenti riferiti all'articolo 1, fatta eccezione per l'emendamento 1.9 su cui il parere è favorevole e per gli emendamenti 1.18 e 1.5 sui quali si rimette alla Commissione. Per quanto riguarda specificamente l'emendamento 1.5 il relatore sottolinea peraltro come i primi due commi dell'emendamento siano sostanzialmente assorbiti dalle previsioni contenute negli articoli 544-ter e 544-quinquies del codice penale, come introdotti dall'articolo 1 del testo unificato in esame, mentre la restante parte dell'emendamento relativa alla problematica del *doping* nei confronti degli animali potrebbe

essere recuperata con una diversa collocazione. Per quanto concerne l'emendamento 1.22, infine, il relatore sottolinea che il suo parere contrario è motivato dal fatto che le condotte ricadenti in questo ambito appaiono già suscettibili di rientrare, nella generalità dei casi, nell'ambito delle nuove fattispecie incriminatrici introdotte con l'articolato in esame.

Il sottosegretario di Stato Iole SANTELLI esprime parere conforme a quello del relatore, fatta eccezione per l'emendamento 1.18 su cui il parere è favorevole. In merito poi all'emendamento 1.22 la rappresentante del Governo prospetta la possibilità che il riferimento alla zoopornografia venga collegato alla soluzione che verrà adottata in tema di divieto di sottoporre gli animali a *doping*, considerato che – come già evidenziato – in concreto le pratiche di *doping* sono talvolta funzionali proprio alla realizzazione di spettacoli di zoopornografia.

Dopo che il presidente Antonino CARUSO ha constatato la presenza del numero legale, posto ai voti è respinto l'emendamento 1.2.

Il presidente Antonino CARUSO rinvia infine il seguito dell'esame congiunto.

*La seduta termina alle ore 9,55.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1930****al testo unificato****Art. 1.****1.1**

FASSONE, MARITATI, AYALA, CALVI

*Al comma 1, all'articolo 544-bis del codice penale ivi introdotto, sostituire le parole: «per crudeltà o senza necessità» con le seguenti: «per gratuita crudeltà».*

---

**1.2**

FASSONE, AYALA, CALVI, MARITATI

*Al comma 1, all'articolo 544-bis del codice penale ivi introdotto, sopprimere le parole: «o senza necessità».*

---

**1.3**

FASSONE, AYALA, CALVI, MARITATI

*Al comma 1, all'articolo 544-bis del codice penale ivi introdotto, sostituire la parola: «o» con la parola: «e».*

---

**1.4**

CALVI

*Al comma 1, all'articolo 544-bis ivi introdotto, dopo le parole: «morte di un animale» inserire le seguenti: «domestico o che abbia acquisito abitudini della cattività» e all'articolo 544-ter ivi richiamato, dopo le parole: «cagiona una lesione ad un animale» inserire le seguenti: «domestico o che abbia acquisito abitudini della cattività».*

---

**1.5**

IL GOVERNO

*Al comma 1, sostituire l'articolo 544-ter ivi introdotto con il seguente:*

«Art. 544-ter. - (Maltrattamento di animali, addestramento e divieto dell'uso di sostanze dopanti). – Chiunque fuori dai casi previsti dalla legge, incrudelisce verso un animale o lo sottopone a sevizie o, tenendo conto della natura dell'animale valutata anche secondo le caratteristiche etologiche, lo sottopone a comportamenti, fatiche o lavori insopportabili è punito con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 2.500 euro a 10.000 euro.

È vietato l'addestramento di qualunque animale inteso ad esaltarne la naturale aggressività o potenziale pericolosità o che possa danneggiare la salute o il benessere dell'animale.

È vietato sottoporre gli animali a *doping*, così come definito dalla legge 14 dicembre 2000, n. 376, nell'articolo 1, commi 2 e 3.

È, altresì, vietata qualsiasi operazione di selezione o di incroci tra razze di cani con lo scopo di sviluppare o di esaltarne la potenziale aggressività.

La sanzione di cui al primo comma si applica anche ai commi secondo e quarto».

---

**1.6**

FASSONE, CALVI, AYALA, MARITATI

*Al comma 1, all'articolo 544-ter del codice penale ivi introdotto, sostituire l'espressione: «per crudeltà o senza necessità» con l'espressione: «per crudeltà e senza necessità».*

---

**1.7**

FASSONE, MARITATI, AYALA, CALVI

*Al comma 1, all'articolo 544-ter del codice penale ivi introdotto, sostituire le parole: «per crudeltà o senza necessità» con le seguenti: «per gratuita crudeltà».*

---

**1.8**

FASSONE, CALVI, AYALA, MARITATI

*Al comma 1, all'articolo 544-ter del codice penale ivi introdotto, sopprimere le parole: «o senza necessità».*

---

**1.9**

FASSONE, CALVI, AYALA, MARITATI

*Al comma 1, all'articolo 544-ter del codice penale ivi introdotto, sopprimere le parole: «ovvero lo detiene in condizioni incompatibili con la sua natura» e conseguentemente, al comma 3, all'articolo 727 ivi richiamato, aggiungere il seguente comma:*

*"Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, o comunque produttive di gravi sofferenze"».*

---

**1.10**

MARITATI, ACCIARINI

*Al comma 1, all'articolo 544-ter del codice penale ivi introdotto, sostituire le parole: «a un anno o con la multa» con le seguenti: «a un anno e con la multa».*

---

**1.11**

FASSONE, CALVI, AYALA, MARITATI

*Al comma 1, all'articolo 544-ter del codice penale ivi introdotto, al comma secondo sopprimere le parole: «se l'entità della lesione è rilevante ovvero».*

---

**1.12**

CALVI, FASSONE, AYALA, MARITATI

*Al comma 1, all'articolo 544-ter del codice penale ivi introdotto, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «In caso di recidiva la condanna importa l'interdizione dall'esercizio dell'attività di commercio, qualora il delitto sia commesso ai fini dell'esercizio di tale attività. Se il colpevole è*

un conducente di animali, la condanna importa la sospensione dall'esercizio dell'attività, quando si tratta di un delinquente abituale, professionale o per tendenza».

---

**1.13**

BUCCIERO

*Al comma 1, all'articolo 544-ter, ivi introdotto, sostituire il secondo comma con il seguente:*

«La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al comma 1 deriva la morte dell'animale».

---

**1.14**

BUCCIERO

*Al comma 1, all'articolo 544-ter, ivi introdotto, aggiungere il seguente comma:*

«Chiunque, svolgendo attività concernenti i servizi per gli animali e il loro commercio, trasporto, conduzione, allevamento e mattazione violi le disposizioni del presente articolo, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa fino a 20.000 euro».

---

**1.15**

BUCCIERO

*Al comma 1, all'articolo 544-ter, ivi introdotto, aggiungere il seguente comma:*

«Alle stesse pene soggiace chi, svolgendo le attività di cui al precedente comma 4, omette di procurare o di prestare le cure veterinarie necessarie all'animale che detiene».

---

**1.16**

BUCCIERO

*Al comma 1, all'articolo 544-quater, ivi introdotto, dopo la parola: «sevizie» aggiungere le seguenti: «, strazio per gli animali o attività in-*

compatibili con le caratteristiche etologiche» e, *conseguentemente, sopprimere le parole:* «per gli animali».

---

**1.17**

FASSONE, AYALA, CALVI, MARITATI

*Al comma 1, all'articolo 544-quater, del codice penale ivi introdotto, al comma secondo, sostituire le parole:* «se ne derivano lesioni rilevanti all'integrità dell'animale o la morte» *con le seguenti:* «se ne deriva la morte.».

---

**1.19**

BUCCIERO

*Al comma 1, all'articolo 544-quinquies, ivi introdotto, secondo comma, aggiungere il seguente numero 4:*

«se i fatti di cui al precedente comma sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine».

---

**1.18**

BUCCIERO

*Al comma 1, all'articolo 544-quinquies, ivi introdotto, al terzo comma, sostituire le parole:* «alleva o addestra animali al fine della» *con le seguenti:* «allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla».

---

**1.20**

BUCCIERO

*Al comma 1, all'articolo 544-sexier, ivi introdotto, sostituire le parole:* «trasporto, di commercio o di allevamento degli animali» *con le seguenti:* «di servizi per gli animali e del loro trasporto, allevamento, commercio, mattazione o conduzione».

---

**1.21**

BUCCIERO

*Al comma 3, all'articolo 727 del codice penale ivi introdotto, sostituire, in fine, le seguenti parole: «con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro» con le altre: «con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro».*

---

**1.22**

BUCCIERO

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*«3-bis. Dopo l'articolo 727 del codice penale è inserito il seguente:*

*"Art. 727-bis. - (Divieto di riproduzione di reati contro il rispetto per gli animali). – Chiunque produce, importa, esporta, compra, vende, espone al pubblico videoproduzioni o materiali di qualsiasi tipo contenenti scene o immagini di zoopornografia o relative ai reati contro gli animali è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da 5.000 euro a 25.000 euro.*

*Tali divieti non si applicano alle associazioni riconosciute per la tutela degli animali, alle università degli studi, alle istituzioni scientifiche e a chiunque utilizzi il materiale di cui al precedente comma per finalità educative, scientifiche o di pubblica informazione».*

---

## **AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 19 GIUGNO 2003

**121<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

**PROVERA**

*La seduta inizia alle ore 15,35.*

Il PRESIDENTE, rilevato che la Commissione non è nel numero prescritto per procedere nei suoi lavori ed apprezzate le circostanze, toglie la seduta.

*La seduta termina alle ore 15,40.*

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 19 GIUGNO 2003

**327<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze  
Molgora.*

*La seduta inizia alle ore 9,10.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(229) MUZIO ed altri.** – *Estensione delle prestazioni previste per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai soggetti danneggiati dall'esposizione all'amianto*

**(230) MUZIO ed altri.** – *Modifica all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, in materia di pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all'amianto*

**(330) Tommaso SODANO ed altri.** – *Norme per il riconoscimento degli infortuni, delle malattie professionali e delle esposizioni da amianto*

**(349) BATTAFARANO ed altri.** – *Integrazioni alla normativa in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto, realizzazione di un programma di sorveglianza sanitaria e istituzione del Fondo nazionale per le vittime dell'amianto*

**(540) CARELLA ed altri.** – *Disciplina della sorveglianza sanitaria a tutela dei lavoratori esposti all'amianto*

**(590) BETTONI BRANDANI ed altri.** – *Modifiche alla normativa in materia di benefici in favore dei lavoratori esposti all'amianto*

**(760) FORCIERI ed altri.** – *Modifica dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, in materia di pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all'amianto*

**(977) Tommaso SODANO ed altri.** – *Norme per l'epidemiologia delle patologie asbesto-correlate, per l'interpretazione autentica dell'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, per la sorveglianza sanitaria dei cittadini esposti ed ex esposti all'amianto, per l'informazione sui diritti e sugli obblighi dei cittadini e dei lavoratori esposti ed ex esposti e degli operatori sanitari coinvolti*

**(1240) RIPAMONTI.** – *Nuove norme in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto ed istituzione del Fondo di solidarietà per le vittime dell'amianto*

**(1253) GABURRO ed altri. – Nuove norme in materia di prestazioni previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto e modifica all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257**

(Parere alla 11<sup>a</sup> Commissione sul nuovo schema di testo unificato e sui relativi emendamenti. Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di mercoledì 11 giugno.

Il senatore PIZZINATO, in relazione al provvedimento in esame, chiede notizie sulla questione della relazione tecnica, più volte sollecitata al Governo, e finora non pervenuta.

Il presidente AZZOLLINI comunica che il sottosegretario Molgora, a nome del Governo, ha consegnato alla Commissione un'apposita nota di chiarimenti sul provvedimento in esame, sulla quale la Commissione esprimerà le proprie valutazioni.

La Commissione prende atto ed il seguito dell'esame viene, quindi, rinviato.

**(848-bis) Delega al Governo in materia di incentivi alla occupazione, di ammortizzatori sociali, di misure sperimentali a sostegno dell'occupazione regolare e delle assunzioni a tempo indeterminato nonché di arbitrato nelle controversie individuali di lavoro**, risultante dallo stralcio deliberato dall'Assemblea il 13 giugno 2002 degli articoli 2, 3, 10 e 12 del disegno di legge d'iniziativa governativa

(Parere alla 11<sup>a</sup> Commissione su emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio. Seguito e conclusione dell'esame dei restanti emendamenti relativi all'articolo 1. Parere in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte non ostativo. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di mercoledì 18 giugno.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che si tratta dell'esame dei restanti emendamenti relativi all'articolo 1 del disegno di legge in titolo, illustrati nelle precedenti sedute, ed invita il Governo a esprimere la propria posizione in merito.

Il sottosegretario MOLGORA, a nome del Governo, esprime avviso contrario su tutti gli emendamenti evidenziati dal relatore, in quanto ritenuti suscettibili di comportare maggiori oneri per la finanza pubblica: 1.1/56, 1.1/115, 1.1/114, 1.41, 1.1/65, 1.1/4, 1.1/67, 1.2, 1.1/113, 1.1/69, 1.1/68, 1.1/29, 1.1/71, 1.1/73, 1.1/109, 1.1/30, 1.1/6, 1.1/31, 1.1/89, 1.1/112, 1.1/110, 1.1/42, 1.1/37, 1.1/93, 1.1/84, 1.1/40, 1.61, 1.62, 1.75, 1.77, 1.50, 1.55, 1.48 e 1.47.

Il presidente AZZOLLINI, con riferimento all'emendamento 1.1/56, osserva che la mancanza di elementi di quantificazione impedisce di valutare la congruità della copertura finanziaria, configurata come limite massimo di spesa, rispetto a diritti di tipo soggettivo. Pertanto, in coerenza con il parere già reso su analoghi emendamenti, ritiene che la Commissione debba pronunciarsi in senso contrario, sottolineando che, comunque, tale parere non preclude la possibilità per i proponenti di ripresentarlo indicando però una precisa quantificazione degli oneri relativi, rispetto alla quale verificare l'adeguatezza della copertura già predisposta.

Il senatore PIZZINATO sottolinea il carattere non oneroso dell'emendamento 1.1/31, invitando la Commissione ad esprimersi in senso favorevole.

Il senatore MORANDO ribadisce che gli emendamenti evidenziati appaiono tutti manifestamente privi di copertura finanziaria, compresi, in particolare, l'emendamento 1.1 del Governo, su cui la Commissione ha invece ritenuto di esprimere un parere condizionato, nonché la proposta 1.1/89, per cui reputa opportuno che la Commissione renda un parere contrario su tali proposte. In merito all'emendamento 1.1/37, fa presente, inoltre, che esso elimina la principale forma di copertura del provvedimento in titolo, con la conseguenza di creare ulteriori squilibri finanziari rispetto ad esso.

Il presidente AZZOLLINI, sulla base delle posizioni emerse nel dibattito, non potendo condividere l'avviso contrario del Governo su taluni degli emendamenti richiamati, che recano disposizioni analoghe a quelle su cui la Commissione ha già reso un parere non ostativo, propone quindi di conferire mandato al relatore ad esprimere un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati i restanti emendamenti riferiti all'articolo 1, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, ad eccezione degli emendamenti 1.1/56, 1.1/29, 1.1/71 (limitatamente alla lettera b)), 1.1/73, 1.1/37, 1.1/93 e 1.48, sui quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.».

La Commissione approva la proposta del Presidente.

Il seguito dell'esame dei restanti emendamenti viene, infine, rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente AZZOLLINI comunica che gli Uffici di Presidenza riuniti delle Commissioni 1<sup>a</sup> e 5<sup>a</sup>, nella riunione tenutasi stamane, hanno stabilito di ascoltare, nell'ambito delle audizioni informali previste in relazione all'esame del disegno di legge n. 1942 e connessi, sui piccoli comuni, l'UPI, l'ANCI, l'UNCEM, e l'Associazione nazionale dei piccoli

comuni (ANPCI) nonché la Conferenza dei Presidenti delle Regioni. Tale programma di audizioni avrà inizio nel pomeriggio di giovedì 26 giugno, nell'orario che sarà successivamente precisato nel telegramma di convocazione.

La Commissione prende atto.

Il senatore MORANDO sottolinea l'importanza che la Commissione sia chiamata ad esprimersi sugli schemi dei decreti delegati previsti dalla legge n. 30 del 2003, che ha conferito una serie di deleghe al Governo in materia di occupazione e di mercato del lavoro.

Il presidente AZZOLLINI conviene sull'importanza dell'esame dei decreti delegati previsti dal provvedimento richiamato dal senatore Morando e si riserva di segnalare nelle forme opportune tale esigenza al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 38 del Regolamento, nella prospettiva di rendere le eventuali osservazioni alla Commissione competente ad esprimere il parere al Governo.

Conviene la Commissione.

Il senatore PIZZINATO chiede notizie riguardo alla possibilità, prospettata in una precedente seduta, di un reinserimento all'ordine del giorno della Commissione, per il riesame del parere già espresso, del disegno di legge n. 2212, sulla promozione della pratica dello sport da parte delle persone disabili.

Il presidente AZZOLLINI, rispondendo alla richiesta del senatore Pizzinato, propone di inserire il disegno di legge n. 2212, per il riesame, all'ordine del giorno della Sottocommissione per i pareri della prossima settimana.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente.

Il PRESIDENTE ricorda che la prossima settimana, 26 e 27 giugno, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'efficacia degli strumenti di incentivazione alle attività produttive anche con riferimento a quelli finalizzati allo sviluppo delle aree depresse, svolta congiuntamente con la Commissione industria, si svolgerà un sopralluogo a Napoli di una delegazione delle due Commissioni, cui hanno preannunciato la propria adesione, in rappresentanza della Commissione, i senatori Izzo, Lauro e Marino.

La Commissione prende atto.

Il presidente AZZOLLINI, ricordando le recenti dimissioni del sottosegretario per l'economia e le finanze professor Vito Tanzi, esprime apprezzamento per le qualità umane e professionali del Sottosegretario, rin-

graziandolo a nome della Commissione per il rapporto di proficua collaborazione instaurato durante il suo mandato.

Si associa la Commissione.

*SCONVOCAZIONE DELLA ODIERNA SEDUTA POMERIDIANA DELLA COMMISSIONE.*

Il presidente AZZOLLINI avverte che la seduta pomeridiana della Commissione, già convocata per oggi alle ore 15, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

*SCONVOCAZIONE DELLA ODIERNA SEDUTA POMERIDIANA DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI*

Il presidente AZZOLLINI avverte che la seduta pomeridiana della Sottocommissione per i pareri, già convocata per oggi alle ore 15,15, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 9,40.*

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 19 GIUGNO 2003

**211<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

ASCIUTTI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Caldoro.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(2325) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, recante disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente relatore ASCIUTTI dichiara aperta la discussione generale.

Nel dibattito interviene il senatore MONTICONE il quale, premesso il proprio apprezzamento per la relazione svolta dal Presidente, dichiara di voler richiamare l'attenzione della Commissione su alcune criticabili modifiche apportate al provvedimento in titolo da parte della Camera dei deputati in sede di conversione del decreto-legge.

Anzitutto, con riferimento all'istituzione dell'Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati delle università, prevista dall'articolo 1-*bis*, si tratta di un progetto potenzialmente valido, almeno nella misura in cui consenta di definire un quadro effettivo del funzionamento del sistema universitario, permettendo ad esempio di monitorare il numero degli studenti iscritti, nonché il *trend* delle iscrizioni ai corsi di laurea. Il senatore manifesta tuttavia perplessità sull'effettiva opportunità di includere fra gli obiettivi dell'Anagrafe la valutazione dell'efficacia e dell'efficienza dei processi formativi, finalità del tutto estranea ad un'anagrafe.

Il senatore esprime altresì timore che gli obiettivi dell'Anagrafe possano confliggere con le esigenze imposte dal rispetto della *privacy*, atteso che alcuni dati afferenti il percorso formativo di studenti e laureati, quali l'abbandono degli studi nonché il passaggio ad altro corso di laurea, possono risultare invasivi della sfera privata. Il senatore auspica dunque che nel testo del provvedimento siano introdotte adeguate garanzie, anche prevedendo il coinvolgimento dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali.

Quanto all'attuale formulazione dell'articolo 3, così come modificato dalla Camera dei deputati, si tratta, a suo avviso, di un vero e proprio provvedimento autonomo.

In particolare il senatore critica la previsione di una sessione straordinaria di esami di Stato per l'accesso alla sezione B dell'albo professionale degli psicologi.

Si interviene infatti su una materia, di cui la Commissione si era del resto già occupata senza peraltro giungere all'adozione di un testo legislativo, particolarmente delicata che, andando oltre l'ambito universitario, coinvolge l'ordinamento della professione di psicologo.

Pur comprendendo le esigenze derivanti dalla necessità di dare attuazione alla normativa europea, egli tuttavia ritiene opportuno che ciò avvenga attraverso il ricorso alla legislazione ordinaria.

Il senatore inoltre deplora la previsione recata dal comma 1-*ter* dell'articolo 3 in cui, al fine di consentire lo svolgimento degli esami di Stato per l'accesso ai settori previsti nella sezione B dell'albo professionale degli psicologi, sono individuati il settore delle tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro, nonché il settore delle tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità. Mentre il primo settore si caratterizza per una propria organicità, il secondo appare senz'altro generico.

Quanto al comma 1-*quinqüies*, che reca le modalità di individuazione delle attività professionali del dottore in tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro, nonché del dottore in tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità, egli lamenta l'eccessivo dettaglio della disciplina ivi recata.

Con riferimento all'articolo 3, comma 2, così modificato dalla Camera dei deputati, il senatore esprime inoltre la propria contrarietà all'inclusione fra gli enti che beneficiano dell'estensione della facoltà di ricorrere ad assunzioni a tempo determinato anche degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, attesa la loro sostanziale eterogeneità rispetto agli enti di ricerca.

Il senatore conclude indi manifestando perplessità sulla disposizione recata dall'articolo 3-*bis*, comma 2, anch'essa peraltro non prevista nella formulazione originaria del decreto-legge, in virtù della quale si stabilisce che il Consiglio universitario nazionale (CUN) rimanga in carica, nell'attuale composizione, sino al 30 aprile 2004, al fine di assicurare continuità al processo di riforma degli ordinamenti didattici universitari. Del resto, sottolinea il senatore, nella storia del CUN si sono susseguite già fin

troppe proroghe, sempre giustificate con l'esigenza di garantire continuità istituzionale nei processi di riforma, da non poterne consentire un'ulteriore.

Il senatore MODICA esprime anzitutto perplessità per il ricorso alla decretazione di urgenza su tematiche che a suo giudizio non rivestono i requisiti costituzionali, ma sulle quali il Governo dimostra di voler legiferare in modo spiccicato, al di fuori della tempistica propria della normazione ordinaria.

Quanto al contenuto del decreto-legge, egli rileva che esso risulta peggiorato a seguito delle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, benché con il concorso dell'opposizione.

In primo luogo, la trasformazione di una quota del trattamento stipendiale dei professori e ricercatori destinata all'incentivazione della didattica in interventi a favore degli studenti ha reso contraddittorio l'articolo 1, atteso che tale principio è ora contenuto tra le finalità del nuovo Fondo per il sostegno dei giovani ma non tra gli obiettivi che esso deve perseguire.

Inoltre, al Fondo è affidato il perseguimento di fin troppi obiettivi, rispetto alle risorse stanziare. Peraltro, manca l'intervento forse più necessario: la soppressione del blocco delle assunzioni dei ricercatori, anche se a carico dei bilanci universitari. In tal senso, egli preannuncia pertanto la presentazione di un apposito emendamento.

Egli esprime poi stupore per il crescente centralismo decisionale del Ministero, testimoniato fra l'altro dall'articolo 1, comma 1, lettera c). Nonostante la soppressione dell'inciso «in determinate aree scientifico disciplinari», tale disposizione è infatti volta a favorire le aree indicate nel Programma nazionale per la ricerca, secondo un indirizzo che già in passato non ha dato i risultati sperati.

Si sofferma indi sull'articolo 1-bis, istitutivo dell'Anagrafe nazionale degli studenti. Al riguardo, dichiara di condividere alcune delle perplessità sollevate dal senatore Monticone, ma di nutrire un giudizio complessivamente più favorevole. Si tratta infatti di uno strumento di cui si avvertiva senz'altro l'esigenza, benché difficilmente si possa sostenere che la sua istituzione rivesta i caratteri di necessità ed urgenza. Ancora una volta, peraltro, gli obiettivi indicati risultano eccessivi e tali da poterne stravolgere gli effetti positivi: in particolare, appare del tutto improprio che ad una anagrafe siano affidati i compiti di valutare non tanto l'efficienza quanto l'efficacia dei processi formativi, nonché di individuare interventi di incentivazione della domanda e dello sviluppo dei servizi agli studenti.

Quanto poi al comma 2 del medesimo articolo 1-bis, che demanda al Ministro l'individuazione dei dati da trasmettere periodicamente all'Anagrafe, egli ricorda che si tratta di norma già contenuta nel regolamento n. 509 del 1999 sull'autonomia universitaria.

Egli esprime invece soddisfazione per l'articolo 2, che modifica una norma quanto mai inopportuna contenuta nell'ultima legge finanziaria e che l'opposizione a suo tempo ebbe modo di criticare aspramente. Si tratta pertanto di un lodevole ripensamento del Governo, che consentirà la ri-

presa di importanti programmi internazionali altrimenti inopinatamente bloccati. Appare invece contraddittoria l'aggiunta introdotta dalla Camera dei deputati relativa ai progetti finalizzati al miglioramento dei servizi per gli studenti, i cui oneri difficilmente potrebbero non essere a carico dei bilanci dell'università.

Passando all'articolo 3, egli rileva ancora una volta che si tratta di norma sprovvista dei requisiti costituzionali di necessità e di urgenza. Si tratta infatti di un'ennesima facilitazione per studenti che abbiano iniziato la loro formazione anteriormente al 1° novembre 1993 e che meglio avrebbero fatto a iscriversi al corso quinquennale in farmacia di carattere europeo.

Le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati investono poi le professioni regolamentate, dettando norme di dettaglio su una tematica che richiederebbe una riflessione di assai più ampia portata.

La Camera dei deputati ha altresì introdotto, ricorda, la proroga del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU) e del Consiglio universitario nazionale (CUN). Quanto alla prima, essa risulta sufficientemente ragionevole, tanto più che si pone nella prospettiva dell'insediamento del nuovo Consiglio. Appare tuttavia anomala la scelta di legificare la relativa normativa elettorale, tanto più in quanto solo parzialmente.

La proroga del CUN è invece assai più discutibile, atteso che anche il Consiglio precedente ha goduto di innumerevoli proroghe. Ciò testimonia un'evidente insufficienza del sistema di *governance* universitario, che sembra richiedere modifiche dopo ciascuna tornata elettorale.

Conclude sottolineando che l'università avrebbe bisogno di interventi, soprattutto finanziari, assai più significativi che la mera rifinalizzazione di fondi già esistenti.

Rinviando alla settimana prossima la conclusione della discussione generale, il presidente relatore ASCIUTTI propone di fissare fin d'ora il termine per la presentazione degli emendamenti ed a tal fine suggerisce la mattinata di domani, venerdì 20 giugno. Ciò, al fine di consentire alla Commissione bilancio di esprimersi in tempo utile affinché la Commissione possa concludere l'esame del provvedimento entro la settimana prossima. Un termine più lungo metterebbe infatti a rischio l'espressione del parere da parte della Commissione bilancio e, conseguentemente, la conclusione dell'esame istruttorio del provvedimento in tempo per la sua iscrizione all'ordine del giorno dell'Assemblea, prevista per la prima settimana di luglio.

Il senatore MONTICONE comprende le difficoltà illustrate dal Presidente. Osserva tuttavia che il decreto-legge, benché snello, investe temi di particolare delicatezza per il sistema universitario, su cui occorre svolgere una riflessione approfondita. Sollecita quindi il Presidente a verificare la praticabilità di posticipare il termine a lunedì 23 giugno.

Il senatore MODICA deplora l'abuso della decretazione di urgenza, che comprime il dibattito parlamentare. Con riferimento al caso specifico, conviene con il senatore Monticone che il decreto-legge n. 105 riveste profili tecnici di grande delicatezza, su cui appare improprio predisporre emendamenti prima che si sia conclusa la discussione generale. Si associa pertanto alla richiesta di posticipare il termine a lunedì 23 giugno ovvero, quanto meno, alla serata di venerdì 20 giugno.

Il presidente relatore ASCIUTTI propone conclusivamente di fissare il termine a domani, venerdì 20 giugno, alle ore 18. Si dichiara altresì disponibile a ricevere ulteriori emendamenti entro la giornata di lunedì 23 giugno, purché essi non investano profili finanziari su cui occorra acquisire il parere della Commissione bilancio. Qualora infatti nella giornata di lunedì 23 giugno dovessero pervenire emendamenti con profili finanziari e su questi non fosse tecnicamente possibile ottenere il parere della Commissione bilancio, egli preannuncia fin d'ora che inviterebbe i presentatori a ritirarli onde consentire la conclusione dell'esame del provvedimento entro la settimana prossima.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,50.*

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 19 GIUGNO 2003

**221<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

GRILLO

*Intervengono i sottosegretari di Stato per le comunicazioni Baldini e Innocenzi.*

*La seduta inizia alle ore 8,35.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(2175) Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mazzuca; Giulietti; Giulietti; Foti; Caparini; Butti ed altri; Pistone ed altri; Cento; Bolognesi ed altri; Caparini ed altri; Collè ed altri; Santori; Lusetti ed altri; Carra ed altri; Maccanico; Soda e Grignaffini; Pezzella ed altri; Rizzo ed altri; Grignaffini ed altri; Burani Procaccini; Fassino ed altri; e del disegno di legge di iniziativa governativa

**(37) CAMBURSANO. – Disposizioni in materia di privatizzazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, di abolizione del canone di abbonamento e di revisione dell'entità dei canoni dei concessionari radiotelevisivi**

**(504) MONTICONE ed altri. – Norme per la tutela dei minori nelle trasmissioni radiotelevisive e via Internet**, fatto proprio dai Gruppi parlamentari delle opposizioni, ai sensi degli articoli 53, comma 3, e 79, comma 1, del Regolamento

**(1390) CREMA ed altri. – Disposizioni in materia di informazione a mezzo del sistema radiotelevisivo ed estensione dei compiti della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ai servizi radiotelevisivi realizzati da soggetti privati**

**(1391) DEL TURCO ed altri. – Disciplina dell'attività radiotelevisiva**

**(1516) PASSIGLI ed altri. – Modifiche alle modalità di nomina del Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni**

**(1681) PASSIGLI. – Modifiche alle modalità di nomina del consiglio di amministrazione e del presidente della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo**

**(1887) GUBERT. – Norme per la tutela dei minori nel settore delle comunicazioni**

(2042) *BOREA.* – *Abolizione del canone di abbonamento della RAI-Radiotelevisione italiana Spa.*

(2088) *FALOMI ed altri.* – *Modifiche all'articolo 3 della legge 6 agosto 1990, n.223, in materia di tutela delle «televisioni di strada»*

(2123) *DENTAMARO ed altri.* – *Disciplina del sistema radiotelevisivo*

(2170) *Tommaso SODANO e MALABARBA.* – *Norme in materia di tutela delle «televisioni di strada»*

(2178) *FALOMI.* – *Disciplina del sistema delle comunicazioni*

(2179) *ANGIUS ed altri.* – *Norme in materia di sistema radiotelevisivo e fornitura di servizi della società dell'informazione*

(2180) *FALOMI.* – *Disposizioni per l'apertura dei mercati nel settore radiotelevisivo*

– e **petizione n. 175 ad essi attinente**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta notturna di ieri con il seguito della trattazione degli emendamenti al disegno di legge n. 2175.

Il senatore FALOMI dichiara, anzitutto, di ritirare gli emendamenti 8.5, 8.15, 8.19 e 8.42. Procede quindi ad illustrare gli emendamenti all'articolo 8, presentati dal suo gruppo, che mirano a limitare la concentrazione in capo ad un numero ristretto di emittenti regionali. L'interconnessione di durata pari a dodici ore, così come prevista dal disegno di legge, danneggia infatti la maggioranza delle emittenti locali in favore di una ridotta minoranza.

La senatrice DONATI dichiara di ritirare gli emendamenti 8.6, 8.16 e 8.20,

Il senatore CHIRILLI procede, di seguito, alla illustrazione dell'emendamento 8.7.

Il RELATORE esprime parere contrario sugli emendamenti 8.1 e 8.2 e sugli emendamenti 8.3 e 8.4 che invita il presentatore a ritirare. Esprime, inoltre, parere contrario sull'emendamento 8.7 ed invita il proponente, senatore Chirilli, a ritirarlo. Esprime poi parere contrario sugli emendamenti 8.9, 8.10, 8.11, 8.12, 8.13, 8.14, 8.17, 8.18, 8.21, 8.22, 8.23 e 8.24. Esprime poi parere favorevole sugli emendamenti 8.8, 8.25, 8.26, 8.27, 8.28, 8.29 e 8.30. Parere contrario formula, invece, sugli emendamenti 8.31, 8.32, 8.33, 8.34, 8.35, 8.36, 8.37, 8.38, 8.39, 8.40, 8.41, 8.43 e 8.44. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 8.45 e 8.46. Formula invece parere contrario sull'emendamento 8.47, sui subemendamenti 8.48/1, 8.48/2, 8.48/3 e sugli emendamenti 8.48, 8.49 e 8.0.1. Si rimette infine alle valutazioni del rappresentante del Governo sugli emendamenti 8.50 e 8.51.

Il rappresentante del GOVERNO esprime sugli emendamenti il medesimo parere del relatore e parere favorevole sugli emendamenti 8.50 e 8.51 a condizione che al termine siano aggiunte le seguenti parole: «. L'applicazione di sanzioni in materia pubblicitaria esclude il beneficio di cui al presente comma.».

I proponenti dei due emendamenti, identici, dichiarano di accogliere le proposte di modifica avanzate dal sottosegretario Innocenzi.

Il senatore PASINATO ritira gli emendamenti 8.3, 8.12 e 8.17.

Il senatore CHIRILLI ritira l'emendamento 8.7.

Il senatore PEDRAZZINI ritira infine l'emendamento 8.24.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 8.1, 8.2, e 8.4 sono respinti.

Posto ai voti, l'emendamento 8.8 è approvato.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 8.9, 8.10, 8.11, 8.13, 8.14, 8.18, 8.21, 8.22 e 8.23, sono respinti. Con un'unica votazione, in quanto identici, gli emendamenti 8.25, 8.26, 8.27, 8.28, 8.29 e 8.30 sono approvati.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 8.31, 8.32, 8.33, 8.34, 8.35, 8.36, 8.37, 8.38, 8.39, 8.40, 8.41, 8.43 e 8.44, sono quindi respinti.

Posto poi ai voti, l'emendamento 8.45 che assorbe l'emendamento 8.46, di analogo contenuto, è approvato.

Con separate votazioni sono respinti l'emendamento 8.47, i subemendamenti 8.48/1, 8.48/2 e 8.48/3 e gli emendamenti 8.48 e 8.49. Sono invece approvati gli emendamenti 8.50 e 8.51 nel testo modificato ed infine, posto ai voti, è respinto l'emendamento aggiuntivo all'articolo 8, 8.0.1.

La Commissione approva quindi l'articolo 8 con le modifiche apportate.

Si passa di seguito all'esame dell'articolo 9 e degli emendamenti ad esso riferiti.

Il RELATORE esprime parere contrario su tutti gli emendamenti relativi all'articolo 9.

Il rappresentante del GOVERNO esprime sugli emendamenti il medesimo parere del relatore.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 9.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9 e 9.10 sono respinti.

La Commissione conviene sull'opportunità di accantonare le votazioni degli emendamenti riferiti agli articoli 10, 11 e 12.

Si passa, pertanto, all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 13.

Il RELATORE esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 13, ad eccezione che sull'emendamento 13.7, sul quale formula, invece, un parere favorevole.

Il rappresentante del GOVERNO esprime sugli emendamenti il medesimo parere del relatore.

Si passa quindi alla votazione.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 13.1 e 13.2, sono respinti.

Il senatore TUNIS, in dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 13.2/*bis*, sottolinea l'importanza del richiamo alla famiglia tra i soggetti che meritano particolare attenzione in tema di tutela dei diritti fondamentali.

Il RELATORE osserva che il richiamo contenuto nell'emendamento 13.2/*bis* è pleonastico poiché all'istituzione familiare sono ampiamente assicurate le opportune tutele nel contesto dell'intero disegno di legge.

Posti congiuntamente ai voti, perché identici, gli emendamenti 13.2/*bis*, 13.3 e 13.4, sono quindi respinti.

La senatrice DONATI, in dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 13.5, ribadisce l'importanza del richiamo ai diritti fondamentali di cui alla parte I della Costituzione contenuto in tale emendamento.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 13.5 e 13.6, sono quindi respinti.

Il senatore FALOMI, in dichiarazione di voto favorevole, sottoscrive l'emendamento 13.7, di cui condivide la finalità di disciplinare gli aspetti organizzativi dei CORECOM.

Posto ai voti l'emendamento 13.7, è approvato.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 13.8, 13.9 e 13.10, sono quindi respinti.

La senatrice DONATI, in dichiarazione di voto favorevole all'emendamento 13.11, sostiene la necessità che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni rediga una relazione sullo stato di attuazione delle norme relative al divieto di posizione dominante da trasmettere alle competenti Commissioni parlamentari per l'espressione dei relativi pareri.

Il RELATORE osserva, sul punto, che l'impostazione del sistema delle Autorità garanti non permette che le stesse siano soggette al vincolo dell'espressione del parere da parte di Commissioni parlamentari.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 13.11, 13.12 e 13.13, sono infine respinti.

La Commissione approva quindi l'articolo 13 con le modifiche apportate.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE dà lettura del calendario dei lavori della Commissione della settimana prossima nella quale sono previste sedute per martedì 24 giugno 2003, alle ore 15 e alle ore 20,30, mercoledì 25, alle ore 8,30, alle ore 15 e alle ore 20,30 e giovedì 26, alle ore 8,30 e alle ore 15, per l'esame del disegno di legge n. 2175 recante norme di riassetto del sistema radiotelevisivo e dei disegni di legge ad esso connessi.

Con il voto contrario del senatore FALOMI, il calendario è approvato.

#### *SCONVOCAZIONE DELLE SEDUTE POMERIDIANA E NOTTURNA*

Il PRESIDENTE avverte che le sedute, pomeridiana e notturna, già convocate per oggi 19 giugno 2003, alle ore 15 e alle ore 20,30 non avranno più luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2175****Art. 8.****8.1**

D'ANDREA, VERALDI, LAURIA, SCALERA, CAMBURSANO

*Sopprimere l'articolo.*

---

**8.2**

DENTAMARO, FABRIS, FILIPPELLI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 8. - (Autorizzazione per la trasmissione di programmi in contemporanea). - 1. La trasmissione di programmi in contemporanea da parte di operatori per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, che operano in bacini di utenza diversi, è subordinata ad autorizzazione rilasciata dal Ministero delle comunicazioni, sulla base di preventive intese tra i soggetti che la richiedano. L'autorizzazione è rilasciata ai singoli soggetti ovvero ai consorzi da essi costituiti secondo le forme previste dal regolamento di cui all'articolo 36 della legge 6 agosto 1990, n. 223.

2. L'autorizzazione abilita a trasmettere in contemporanea per una durata giornaliera non eccedente le dodici ore, salvo il caso di trasmissioni informative per eventi eccezionali e non prevedibili, secondo le forme previste dal regolamento di cui al comma 1.

3. Agli effetti dell'affollamento pubblicitario delle trasmissioni in contemporanea disciplinate dal presente articolo si applicano le disposizioni previste dall'articolo 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, e in particolare il regolamento di cui alla deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 26 luglio 2001, n. 538/01/CSP pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 183 dell'8 agosto 2001.

4. Le emittenti che operano trasmettendo in contemporanea ai sensi del presente articolo sono considerate emittenti esercenti reti locali. In ogni caso tali emittenti non possono essere computate come rete nazionale agli effetti dei limiti previsti dall'articolo 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

---

**8.3**

PASINATO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. All'articolo 21, comma 2 della legge 6 agosto 1990 n. 223, sostituire le parole: "sei ore" con le seguenti: "otto ore per le emittenti radiofoniche e dodici ore per le emittenti televisive. La variazione dell'orario di trasmissione in contemporanea da parte di soggetti già autorizzati è consentita previa comunicazione al Ministero delle Comunicazioni inoltrata con un preavviso di almeno quindici giorni"».

---

**8.4**

FABRIS, FILIPPELLI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. All'articolo 21, comma 2 della legge 6 agosto 1990, n. 223, sostituire le parole: "sei ore" con le seguenti: "otto ore per le emittenti radiofoniche e dodici ore per le emittenti televisive. La variazione dell'orario di trasmissione in contemporanea da parte di soggetti già autorizzati è consentita previa comunicazione al Ministero delle Comunicazioni inoltrata con un preavviso di almeno quindici giorni"».

---

**8.5**

FALOMI, BRUTTI PAOLO, MOLTALBANO, PETRUCCIOLI, VISERTA COSTANTINI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. All'articolo 21, comma 2 della legge 6 agosto 1990, n. 223, sostituire le parole: "sei ore" con le seguenti: "otto ore per le emittenti radiofoniche e dodici ore per le emittenti televisive. La variazione dell'orario di trasmissione in contemporanea da parte di soggetti già autorizzati è consentita previa comunicazione al Ministero delle Comunicazioni inoltrata con un preavviso di almeno quindici giorni"».

---

**8.6**

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. All'articolo 21, comma 2 della legge 6 agosto 1990, n. 223, sostituire le parole: "sei ore" con le seguenti: "otto ore per le emittenti radiofoniche e dodici ore per le emittenti televisive. La variazione dell'orario di

trasmissione in contemporanea da parte di soggetti già autorizzati è consentita previa comunicazione al Ministero delle Comunicazioni inoltrata con un preavviso di almeno quindici giorni"».

---

**8.7**

CHIRILLI

*Al comma 1 sostituire parole: «sei ore» con le seguenti: «otto ore».*

---

**8.8**

MENARDI

*Al comma 1, sostituire le parole: «per le emittenti radiofoniche e le dodici ore per le emittenti televisive» con le seguenti: «per le emittenti radiofoniche e le dodici ore per le emittenti televisive. La variazione dell'orario di trasmissione in contemporanea da parte dei soggetti autorizzati è consentita previa comunicazione al Ministero delle comunicazioni, da inoltrare con anticipo di almeno quindici giorni».*

---

**8.9**

FALOMI, BRUTTI Paolo, PETRUCCIOLI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

*Al comma 1, dopo le parole: «dodici ore per le emittenti radiotelevisive» aggiungere le seguenti: «purché articolate per blocchi di non meno di sei ore distanziati da intervalli di non meno di due ore».*

---

**8.10**

FABRIS, FILIPPELLI

*Al comma 1 aggiungere il seguente periodo:*

«La variazione dell'orario di trasmissione in contemporanea da parte dei soggetti autorizzati è consentita previa comunicazione al Ministero delle Comunicazioni inoltrata con un preavviso di almeno quindici giorni».

---

**8.11**

VERALDI, MANZIONE, D'ANDREA, CAMBURSANO, BAIO DOSSI, LAURIA, DATO, SCALERA

*Al comma 1, aggiungere il seguente periodo:* «La variazione dell'orario di trasmissione in contemporanea da parte di soggetti già autorizzati è consentita previa comunicazione al Ministero delle Comunicazioni inoltrata con preavviso di almeno 15 giorni».

---

**8.12**

PASINATO

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Le trasmissioni diffuse in contemporanea sono precedute e seguite da un avviso che informa della loro natura e sono contraddistinte da un marchio che identifica tali trasmissioni».

---

**8.13**

FABRIS, FILIPPELLI

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Le trasmissioni diffuse in contemporanea sono precedute e seguite da un avviso che informa della loro natura e sono contraddistinte da un marchio che identifica tali trasmissioni».

---

**8.14**

FALOMI, BRUTTI PAOLO, PETRUCCIOLI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Le trasmissioni diffuse in contemporanea sono precedute e seguite da un avviso che informa della loro natura e durante i predetti programmi sono contraddistinte da un marchio che identifica tali trasmissioni segnalandone l'autonomia e originale identità locale e la relativa denominazione identificativa».

---

**8.15**

FALOMI, BRUTTI PAOLO, PETRUCCIOLI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Le trasmissioni diffuse in contemporanea sono precedute e seguite da un avviso che informa della loro natura e sono contraddistinte da un marchio che identifica tali trasmissioni».

---

**8.16**

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Le trasmissioni diffuse in contemporanea sono precedute e seguite da un avviso che informa della loro natura e sono contraddistinte da un marchio che identifica tali trasmissioni».

---

**8.17**

PASINATO

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. All'articolo 39, comma 1, del Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, le parole: "sei ore di durata giornaliera" sono sostituite dalle seguenti: "di otto ore per le emittenti radiofoniche e di dodici ore di durata giornaliera per le emittenti televisive"».

---

**8.18**

FABRIS, FILIPPELLI

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. All'articolo 39, comma 1, del Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, le parole: "sei ore di durata giornaliera" sono sostituite dalle seguenti: "di otto ore per le emittenti radiofoniche e di dodici ore di durata giornaliera per le emittenti televisive"».

---

**8.19**

FALOMI, BRUTTI PAOLO, PETRUCCIOLI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. All'articolo 39, comma 1, del Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, le parole: "sei ore di durata giornaliera" sono sostituite dalle seguenti: "di otto ore per le emittenti radiofoniche e di dodici ore di durata giornaliera per le emittenti televisive"».

---

**8.20**

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

*Sostituire il comma 3 con il seguente::*

«3. All'articolo 39, comma 1, del Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, le parole: "sei ore di durata giornaliera" sono sostituite dalle seguenti: "di otto ore per le emittenti radiofoniche e di dodici ore di durata giornaliera per le emittenti televisive"».

---

**8.21**

CHIRILLI

*Al comma 3 sostituire le parole: «sei ore» con le seguenti: «otto ore».*

---

**8.22**

FABRIS, FILIPPELLI

*Al comma 3, dopo le parole: «per le emittenti radiofoniche», aggiungere le seguenti: «suddivise, ad eccezione dei giornali radio, al massimo in tre blocchi anche non consecutivi».*

---

**8.23**

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI,  
TURRONI, ZANCAN

*Al comma 3, dopo le parole: «per le emittenti radiofoniche», aggiungere le seguenti: «suddivise, ad eccezione dei giornali radio, al massimo in tre blocchi anche non consecutivi».*

---

**8.24**

PEDRAZZINI, MORO

*Al comma 4, sopprimere le parole: «o televisiva».*

---

**8.25**

IL RELATORE

*Al comma 4, dopo le parole: «previa costituzione di un consorzio» sopprimere le seguenti: «entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge».*

---

**8.26**

MENARDI

*Al comma 4, dopo le parole: «previa costituzione di un consorzio» sopprimere le seguenti: «entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge».*

---

**8.27**

PASINATO

*Al comma 4, sopprimere le parole: «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».*

---

**8.28**

FABRIS, FILIPPELLI

*Al comma 4, sopprimere le parole: «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».*

---

**8.29**

FALOMI, BRUTTI PAOLO, MONTALBANO, PETRUCCIOLI, VISERTA COSTANTINI

*Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».*

---

**8.30**

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 4, sopprimere le parole: «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».*

---

**8.31**

D'ANDREA, VERALDI, LAURIA, SCALERA, CAMBURSANO

*Al comma 4, dopo la parola: «autorizzazione» aggiungere le seguenti: «entro il mese di gennaio di ciascun anno».*

---

**8.32**

D'ANDREA, VERALDI, LAURIA, SCALERA, CAMBURSANO

*Al comma 4, dopo la parola: «autorizzazione» aggiungere le seguenti: «entro il mese di febbraio di ciascun anno».*

---

**8.33**

PASINATO

*Al comma 5, sopprimere le parole: «per un tempo massimo di dodici ore».*

---

**8.34**

FABRIS, FILIPPELLI

*Al comma 5, sopprimere le parole: «per un tempo massimo di dodici ore».*

---

**8.35**

FALOMI, BRUTTI Paolo, PETRUCCIOLI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

*Al comma 5, sopprimere le seguenti parole: «per un tempo massimo di dodici ore al giorno».*

---

**8.36**

FALOMI, BRUTTI Paolo, MONTALBANO, PETRUCCIOLI, VISERTA COSTANTINI

*Al comma 5, sopprimere le seguenti parole: «per un tempo massimo di dodici ore».*

---

**8.37**

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 5, sopprimere le parole: «per un tempo massimo di dodici ore».*

---

**8.38**

D'ANDREA, VERALDI, LAURIA, SCALERA, CAMBURSANO

*Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti: «30 per cento».*

---

**8.39**

FABRIS, FILIPPELLI

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

*«5-bis. L'autorizzazione all'interconnessione o alla programmazione comune di cui all'articolo 21 della legge 6 agosto 1990, n. 223 e all'articolo 8 della presente legge, è rilasciabile solo ai soggetti radiofonici che operano e diffondono i loro programmi all'interno di un bacino regionale o in un'area comunque non superiore a dieci province».*

---

**8.40**

D'ANDREA, VERALDI, LAURIA, SCALERA, CAMBURSANO

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

*«5-bis. Le diffusioni radiofoniche in contemporanea, interconnesse o comuni, comunque realizzate, devono evidenziare, durante i predetti programmi, l'autonoma ed originale identità locale anche mediante la trasmissione delle relative e distinte denominazioni identificative di ciascuna emittente; esse non possono in alcun caso rappresentarsi come un soggetto radiofonico operante in ambito nazionale».*

---

**8.41**

FABRIS, FILIPPELLI

*Sopprimere il comma 6.*

---

**8.42**

FALOMI, BRUTTI PAOLO, MONTALBANO, PETRUCCIOLI, VISERTA COSTANTINI

*Sopprimere il comma 6.*

---

**8.43**

PASINATO

*Sopprimere il comma 6.*

---

**8.44**

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI,  
TURRONI, ZANCAN

*Sopprimere il comma 6.*

---

**8.45**

PEDRAZZINI, MORO

*Al comma 6, prima delle parole: «È fatto divieto», inserire le seguenti: «Alle imprese di radiodiffusione sonora».*

---

**8.46**

MENARDI

*Al comma 6, prima delle parole: «È fatto divieto», inserire le seguenti: «Per le emittenti radiofoniche».*

---

**8.47**

FABRIS, FILIPPELLI

*Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «disgiunta da quella dell'emittenza locale».*

---

**8.48**

MENARDI

*Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in intervalli, tra un utilizzo e l'altro, inferiori alle tre ore».*

---

**8.48/1**

D'ANDREA

*All'emendamento 8.48, sostituire le parole: «tre ore» con le seguenti: «due ore».*

---

**8.48/2**

FABRIS, FILIPPELLI

*All'emendamento 8.48, sostituire le parole: «tre ore» con le seguenti: «due ore».*

---

**8.48/3**

FABRIS, FILIPPELLI

*All'emendamento 8.48, aggiungere il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al comma 6 del presente articolo non si applicano alle emittenti che durante le trasmissioni in contemporanea e interconnesse si impegnano ad irradiare pubblicità nazionale per non oltre il quaranta per cento del limite di affollamento orario complessivo».*

---

**8.49**

CAMBURSANO, VERALDI, D'ANDREA, SCALERA

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

*«7-bis. In caso di inosservanza alle disposizioni di cui al comma 2, 5 e 6 del presente articolo, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dispone l'immediata sospensione delle trasmissioni interconnesse e comuni fino all'avvenuto adeguamento delle stesse al rispetto della norma ed applica, a ciascuna impresa radiotelevisiva, le sanzioni di cui all'articolo 1, commi 31 e 32 della legge 31 luglio 1997, n. 249».*

---

**8.50**

PELLEGRINO

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle diffusioni radiofoniche in contemporanea o interconnesse tra emittenti che formano circuiti a prevalente carattere comunitario sempreché le stesse emittenti, durante le loro trasmissioni comuni, diffondano messaggi pubblicitari nei limiti previsti per le emittenti comunitarie».

---

**8.51**

MENARDI

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle diffusioni radiofoniche in contemporanea o interconnesse tra emittenti che formano circuiti a prevalente carattere comunitario sempreché le stesse emittenti, durante le loro trasmissioni comuni, diffondano messaggi pubblicitari nei limiti previsti per le emittenti comunitarie».

---

**8.0.1**

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:*

**«Art. 8-bis.**

*(Pubblicità televisiva, sponsorizzazione e televendita)*

1. In attuazione di quanto stabilito dalla direttiva 89/552/CEE del Consiglio del 3 ottobre 1989, e successive modificazioni, la pubblicità e gli *spot* di televendita devono essere inseriti tra i programmi purché ricorrano le condizioni di cui ai commi seguenti. La pubblicità e gli *spot* di televendita possono essere inseriti anche nel corso di un programma in modo tale che non ne siano pregiudicati integrità ed il valore - tenuto conto degli intervalli naturali dello stesso nonché della sua durata e natura - nonché i diritti dei titolari.

2. Nei programmi composti di parti autonome o in programmi sportivi, nelle cronache e negli spettacoli di analoga struttura comprendenti de-

gli intervalli, la pubblicità e gli *spot* di televendita possono essere inseriti soltanto tra le parti autonome o negli intervalli.

3. La trasmissione di opere audiovisive come i lungometraggi cinematografici ed i film prodotti per la televisione (eccettuate le serie, i romanzi a puntate, i programmi ricreativi ed i documentari), di durata programmata superiore a quarantacinque minuti, può essere interrotta soltanto una volta per ogni periodo di quarantacinque minuti. È autorizzata un'altra interruzione se la loro durata programmata supera di almeno venti minuti due o più periodi completi di quarantacinque minuti.

4. Quando programmi diversi da quelli di cui al comma 2 sono interrotti dalla pubblicità o da *spot* di televendita, in genere devono trascorrere almeno venti minuti tra ogni successiva interruzione all'interno del programma.

5. La pubblicità e la televendita non possono essere inserite durante la trasmissione di funzioni religiose. I notiziari e le rubriche di attualità, i documentari, i programmi religiosi e quelli per bambini, di durata programmata inferiore a trenta minuti, non possono essere interrotti dalla pubblicità o dalla televendita».

---

## Art. 9.

### 9.1

D'ANDREA, VERALDI, LAURIA, SCALERA, CAMBURANO

*Sopprimere l'articolo.*

---

### 9.2

CAMBURANO, VERALDI, D'ANDREA, SCALERA

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

1-bis. Sono ammessi ai finanziamenti previsti dagli articoli 5, 6, 7, nonché al credito d'imposta di cui all'articolo 8, della legge 7 marzo 2001, n. 62, anche i progetti di acquisizione di rami d'azienda e di impianti per la radiodiffusione da parte delle imprese radiotelevisive ammesse alle agevolazioni previste dalla citata norma.

1-ter. Le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 4 della legge 7 marzo 2001, n. 62 si interpretano nel senso che sono concesse le agevolazioni di credito per i beni oggetto delle iniziative di ristrutturazione anche quando siano dati in comodato ad altri soggetti, a condizione che essi vengano utilizzati prevalentemente per la produzione o la diffusione dei prodotti editoriali, di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge

7 marzo 2001, n. 62, realizzati dalle imprese ammesse alle agevolazioni previste dalla citata norma.

---

### 9.3

FABRIS, FILIPPELLI

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

1-*bis*) Sono ammessi ai finanziamenti previsti dagli articoli 5, 6, 7, nonché al credito d'imposta di cui all'articolo 8, della legge 7 marzo 2001, n. 62, anche i progetti di acquisizione di rami d'azienda e di impianti per la radiodiffusione da parte delle imprese radiotelevisive ammesse alle agevolazioni previste dalla citata norma.

1-*ter*. Le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 4 della legge 7 marzo 2001, n. 62 si interpretano nel senso che sono concesse le agevolazioni di credito per i beni oggetto delle iniziative di ristrutturazione anche quando siano dati in comodato ad altri soggetti, a condizione che essi vengano utilizzati prevalentemente per la produzione o la diffusione dei prodotti editoriali, di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 7 marzo 2001, n. 62, realizzati dalle imprese ammesse alle agevolazioni previste dalla citata norma.

---

### 9.4

FABRIS, FILIPPELLI

*Aggiungere il seguente comma:*

«1-*bis*. L'Autorità dispone, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la cessazione dell'uso delle frequenze radiotelevisive ridondanti intendendo per tali quelle frequenze il cui spegnimento non riduce la copertura della popolazione i misura superiore al 10 per cento di quella residente nel territorio cui si riferisce la concessione o l'autorizzazione. L'Autorità assegna, anche in via provvisoria, tali frequenze ai destinatari di concessioni o autorizzazioni radiotelevisive in ambito locale ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 5 della legge 30 aprile 1998, n. 122 o che hanno un grado di copertura della popolazione inferiore al 90 per cento di quella residente nel territorio cui si riferisce la concessione o l'autorizzazione».

---

**9.5**

FABRIS, FILIPPELLI

*Aggiungere il seguente comma:*

«1-bis. I consumi di energia elettrica relativi agli impianti di diffusione radiotelevisiva devono essere coerenti con le potenze degli apparati di trasmissione autorizzate tenuto conto dei consumi dei servizi ausiliari. L'esame comparativo tra i predetti consumi e la potenza erogata dagli impianti di trasmissione è di competenza dell'Autorità, la quale accertata l'incoerenza dei dati, anche tramite i propri servizi di vigilanza e controllo, avvia il procedimento di contestazione di cui all'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223».

---

**9.6**

FABRIS, FILIPPELLI

*Aggiungere il seguente comma:*

«1-bis. Ai fini della verifica del rispetto dei limiti di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), punto 15 della legge 31 luglio 1997, n. 249 e all'articolo 3 del Decreto 10 settembre 1998, n. 381 e dei valori di cui all'articolo 4, comma 2 del medesimo Decreto, le imprese radiotelevisive e di telecomunicazioni si obbligano, in via preventiva, a determinare le intensità dei campi elettromagnetici mediante calcoli teorici secondo il protocollo di calcolo "allegato A" del suddetto decreto i predetti calcoli sono resi pubblici mediante l'affissione all'albo del comune di competenza e la trasmissione degli stessi all'Autorità. Le misure sono necessarie ogni qual volta che i calcoli facciano prevedere valori di campo elettrico o magnetico che superano del 50 per cento la metà dei limiti suddetti. In caso di discordanza fra valore calcolato e valore misurato, è acquisito il valore medio ponderato sommando il valore della misura e il valore del calcolo diviso per due».

---

**9.7**

FABRIS, FILIPPELLI

*Aggiungere il seguente comma:*

«1-bis. È abrogato l'articolo 14, comma 2, della legge n. 448 del 2001».

---

**9.8**

MANZIONE, CAMBURSANO, BAIO DOSSI, DATO, D'ANDREA, VERALDI, SCALERA

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. L'Autorità dispone, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la cessazione dell'uso delle frequenze radiotelevisive ridondanti intendendo per tali quelle frequenze il cui spegnimento riduce la copertura della popolazione in misura non superiore al 10 per cento di quella residente nel territorio cui si riferisce la concessione o l'autorizzazione dell'impianto in questione. L'Autorità assegna, anche in via provvisoria, tali frequenze ai destinatari di concessioni o autorizzazioni radiotelevisive in ambito locale ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 5 della legge 30 aprile 1998, n. 122 o che hanno un grado di copertura della popolazione inferiore al 90 per cento di quella residente nel territorio cui si riferisce la concessione o l'autorizzazione».

---

**9.9**

CAMBURSANO, BAIO DOSSI, MANZIONE, DATO, D'ANDREA, VERALDI, SCALERA

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. I consumi di energia elettrica relativi agli impianti di diffusione radiotelevisiva devono essere coerenti con le potenze degli apparati di trasmissione autorizzate tenuto conto dei consumi dei servizi ausiliari. L'esame comparativo tra i predetti consumi e la potenza erogata dagli impianti di trasmissione è di competenza dell'Autorità, la quale accertata l'incoerenza dei dati, anche tramite i propri servizi di vigilanza e controllo, avvia il procedimento di contestazione di cui all'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223».

---

**9.10**

MANZIONE, CAMBURSANO, BAIO DOSSI, DATO, D'ANDREA, VERALDI, SCALERA

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Ai fini della verifica del rispetto dei limiti di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), punto 15 della legge 31 luglio 1997, n. 249 e all'articolo 3 del Decreto ministeriale 10 settembre 1998, n. 381 e dei valori di cui all'articolo 4, comma 2 del medesimo Decreto, le imprese radiotelevisive e di telecomunicazioni si obbligano, in via preventiva, a determinare le intensità dei campi elettromagnetici mediante calcoli teorici secondo il protocollo di calcolo "allegato A" del suddetto Decreto. I predetti calcoli sono resi pubblici mediante l'affissione all'albo del Comune di

competenza e la trasmissione degli stessi all'Autorità. Le misure sono necessarie ogni qual volta che i calcoli facciano prevedere valori di campo elettrico o magnetico che superano del 50 per cento la metà dei limiti suddetti. In caso di discordanza fra valore calcolato e valore misurato, è acquisito il valore medio ponderato che si ottiene sommando il valore della misura e il valore del calcolo diviso per due».

---

## Art. 13.

### 13.1

DENTAMARO, FABRIS, FILIPPELLI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 13. - (*Tutela del pluralismo e della concorrenza nel mercato radiotelevisivo*). – 1. Il sistema radiotelevisivo garantisce il pluralismo delle fonti e la concorrenza effettiva fra le emittenti.

2. L'Autorità e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato vigilano, ciascuna nel rispetto delle competenze loro attribuite dalla normativa vigente, sulla tutela della concorrenza nel mercato radiotelevisivo e dei mezzi di comunicazione di massa e nel mercato della pubblicità, vietando qualsiasi atto o comportamento avente per effetto la costituzione o il mantenimento di una posizione dominante da parte di uno stesso soggetto, anche attraverso soggetti controllati o collegati, ed assicurando la trasparenza degli assetti proprietari.

3. Ferme restando le competenze dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato con riferimento ai singoli mercati, l'Autorità, qualora accerti l'esistenza di una concorrenza effettiva ai sensi del comma 1, in base alle analisi di mercato condotte, valuta la possibilità di rimuovere eventuali obblighi di natura regolamentare introdotti al fine di incentivare lo sviluppo concorrenziale del mercato.

4. L'Autorità, qualora accerti che un operatore, anche con riferimento alla fase di sperimentazione delle diffusioni via etere terrestre in tecnica digitale, detiene una posizione dominante singola o congiunta sul mercato delle reti di trasmissione televisive digitali come individuato ai sensi del comma 3, impone a tale operatore obblighi regolamentari volti a garantire un soddisfacente grado di concorrenza e il pluralismo delle fonti informative.

5. Gli operatori di rete:

a) garantiscono parità di trattamento ai fornitori di contenuti non riconducibili a società collegate o controllate, rendendo disponibili a questi ultimi le stesse informazioni tecniche messe a disposizione dei fornitori di contenuti riconducibili a società collegate o controllate;

b) non effettuano discriminazioni, nello stabilire gli opportuni accordi tecnici in materia di qualità trasmissiva e condizioni di accesso alla rete, fra soggetti autorizzati a fornire contenuti appartenenti a società controllanti, controllate o collegate e fornitori indipendenti di contenuti e servizi, prevedendo comunque che la propria capacità trasmissiva sia ceduta a condizioni di mercato nel rispetto dei principi e dei criteri fissati dal regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale contenuti nel regolamento di cui alla citata deliberazione n. 435/01/CONS dell'Autorità;

c) non utilizzano, sotto la propria responsabilità, le informazioni ottenute dai fornitori di contenuti non riconducibili a società collegate o controllate, esclusivamente per il fine di concludere accordi tecnici e commerciali di accesso alla rete, con divieto di trasmettere a società controllate o collegate o a terzi le informazioni ottenute;

d) sono soggetti all'obbligo di separazione contabile al fine di consentire l'evidenziazione dei corrispettivi per l'accesso e l'interconnessione alle infrastrutture di comunicazione, l'evidenziazione degli oneri relativi al servizio pubblico generale, la valutazione dell'attività di installazione e gestione delle infrastrutture separata da quelle di forniture dei contenuti e dei servizi, ove svolte dallo stesso soggetto, e la verifica dell'insussistenza di sussidi incrociati e di pratiche discriminatorie».

---

### 13.2

GUBERT, GABURRO

*Al comma 1, dopo la parole: «fondamentali della persona», aggiungere le seguenti: «e della famiglia».*

---

### 13.2-bis

EUFEMI

*Al comma 1, dopo la parole: «fondamentali della persona», aggiungere le seguenti: «e della famiglia».*

---

### 13.3

GUBERT, GABURRO

*Al comma 1, dopo la parole: «fondamentali della persona», aggiungere le seguenti: «nonché la tutela dei minori».*

---

**13.4**

EUFEMI

*Al comma 1, dopo la parole: «fondamentali della persona», aggiungere le seguenti: «nonché la tutela dei minori».*

---

**13.5**

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, dopo la parole: «della persona, aggiungere le seguenti: «e dei diritti fondamentali di cui alla Parte prima della Costituzione».*

---

**13.6**

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e vigila sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge con particolare riferimento alle norme relative al divieto di posizione dominante sulle concentrazioni nel settore radiotelevisivo, segnalando i casi di abuso di posizioni dominanti all’Autortà della concorrenza e del mercato».*

---

**13.7**

FABRIS, FILIPPELLI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*«1-bis. Tali funzioni sono svolte anche attraverso i Comitati regionali per le comunicazioni (CORECOM) la cui disciplina, relativamente ad aspettative e permessi dei loro presidenti e componenti, è demandata ad apposito regolamento che l’Autorità emanerà entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge».*

---

**13.8**

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. In attuazione dell'articolo 8 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni promuove la concorrenza nella fornitura delle reti di comunicazione elettronica, dei servizi di comunicazione elettronica e delle risorse e servizi correlati, tra l'altro:

a) assicurando che gli utenti, compresi gli utenti disabili, ne traggano il massimo beneficio sul piano della scelta, del prezzo e della qualità;

b) garantendo che non abbiano luogo distorsioni e restrizioni della concorrenza nel settore delle comunicazioni elettroniche;

c) incoraggiando investimenti efficienti in materia di infrastrutture e promuovendo l'innovazione;

d) incoraggiando un uso efficace e garantendo una gestione efficiente delle radiofrequenze e delle risorse di numerazione».

---

**13.9**

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al fine di realizzare un mercato delle comunicazioni con condizioni eque e non discriminatorie per tutti gli operatori e garantire una coerenza di impostazione nel valutare le condizioni della concorrenza nei mercati interessati, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni provvede ad adottare un apposito regolamento che disciplini un protocollo di intesa con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, finalizzato ad attivare una stretta ed attiva collaborazione fra i due organismi di regolamentazione».

---

**13.10**

D'ANDREA, VERALDI, LAURIA, SCALERA, CAMBURSANO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni invia, entro il 31 marzo di ciascun anno, alla Commissione parlamentare di vigilanza e alle Commissioni parlamentari competenti un rapporto annuale sullo stato di attuazione delle norme relative al divieto di posizione dominante sulle concentrazioni nel settore radiotelevisivo riferito all'anno precedente».

---

**13.11**

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. Entro il 31 marzo di ciascun anno, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni invia alle Camere una relazione sullo stato di attuazione delle norme relative al divieto di posizione dominante sulle concentrazioni nel settore radiotelevisivo, riferito all'anno precedente. La relazione è trasmessa, per l'espressione dei relativi pareri, alla Commissione parlamentare di vigilanza e alle Commissioni parlamentari competenti».

---

**13.12**

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni invia alle Camere, entro il 31 marzo di ciascun anno, una relazione sullo stato di attuazione delle norme relative al divieto di posizione dominante sulle concentrazioni nel settore radiotelevisivo, riferito all'anno precedente».

---

**13.13**

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI,  
TURRONI, ZANCAN

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. In attuazione dell'articolo 3 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato si forniscono reciprocamente le informazioni necessarie per l'applicazione delle disposizioni della citata direttiva quadro. In relazione alle informazioni scambiate, l'autorità che le riceve è tenuta a rispettare lo stesso livello di riservatezza cui è vincolata l'autorità che le trasmette».

---

**IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 19 GIUGNO 2003

**142<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

TOMASSINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Cursi.**La seduta inizia alle ore 8.**IN SEDE REFERENTE*

**(2318) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 103, recante disposizioni urgenti relative alla sindrome respiratoria acuta severa (SARS), approvato dalla Camera dei deputati**  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il senatore TATÒ rileva come il provvedimento del Governo fosse atteso, visti i decessi provocati dalla SARS nelle aree più colpite dalla malattia. Il decreto affronta l'emergenza del caso prevedendo misure quali il rilevamento della temperatura corporea dei soggetti potenzialmente infetti. Occorre ancora munire gli aeroporti delle necessarie strutture mediche delle quali oggi risultano carenti. Una maggiore attenzione al controllo della diffusione della SARS si imporrà nei mesi invernali, quando il contagio sarà favorito dalle temperature più basse. E'auspicabile che il disegno di legge – manifestazione dell'efficienza del Governo nell'opera di prevenzione delle malattie – venga approvato prima possibile.

Il senatore FASOLINO osserva come il decreto legge in esame si inserisca nella generale politica di prevenzione delle patologie promossa dal Governo. Nel caso specifico della SARS è necessario agire tempestivamente attrezzando in maniera opportuna gli ospedali in previsione del periodo autunnale, in quanto queste strutture verranno messe a dura prova a causa della somiglianza dei sintomi dell'influenza e della SARS: in assenza di vaccini contro quest'ultima, occorre predisporre un numero ade-

guato di posti letto destinati ai malati di SARS e procedere ad incoraggiare il più possibile il ricorso alla vaccinazione antinfluenzale, estendendola anche ai soggetti di età inferiore ai sessant'anni.

Il senatore COZZOLINO, rilevata l'opportunità dell'azione del Governo nell'affrontare una patologia i cui sintomi sono talmente simili a quelli tipici delle affezioni respiratorie da provocare un notevole allarme sociale, sottolinea l'esigenza di intensificare i controlli e di estendere la vaccinazione antinfluenzale ad una fascia di soggetti più ampia di quella consueta, così da ridurre il rischio di confusione tra casi di influenza e casi di SARS.

Il senatore SALZANO, nell'esprimere parere favorevole rispetto al disegno di legge in discussione, ricorda che ad Amalfi venti operatori sanitari sono stati raggiunti da avviso di garanzia per mancato ricovero - nel caso di un paziente poi deceduto, ma non affetto in realtà da SARS - benché le apposite linee guida dettate dal Ministro della salute non prevedessero alcun obbligo di ricoverare i soggetti sospettati di essere affetti da SARS.

Il senatore CARRARA, nell'esprimere il proprio giudizio favorevole in merito al disegno di legge, comunica la sua disponibilità a fornire alla Presidenza la documentazione riguardante la SARS messa a disposizione dal Presidente della Società nazionale di ossigenoterapia.

Il presidente TOMASSINI ricorda che entro le ore 12 di oggi, possono essere presentati emendamenti e/o ordini del giorno.

Il senatore MASCIONI rileva come la Camera dei deputati abbia avuto più tempo a disposizione per valutare il provvedimento del Governo, riuscendo anche ad effettuare sopralluoghi in porti ed aeroporti. L'aspetto più preoccupante del caso della SARS è rappresentato dalla psicosi che, di fronte al rischio del contagio, può diffondersi nella popolazione: se ogni persona con sintomi influenzali avesse il sospetto di essere affetta dalla SARS, il sistema ospedaliero potrebbe andare incontro al collasso e contestualmente risulterebbero paralizzate la scuola e l'attività economica. Pertanto è opportuno che il Governo si impegni in un'opera di informazione rivolta ai cittadini al fine di prevenire ondate di panico. Il Governo dovrebbe inoltre attrezzare il numero più ampio possibile di strutture anziché concentrare gli sforzi su un numero ridotto di ospedali, in quanto ciò darebbe l'impressione a chi non è ricoverato in tali strutture di essere escluso dalla migliore assistenza disponibile. Sarebbe inoltre opportuno realizzare un efficace coordinamento con la protezione civile e le regioni. Nell'esprimere un giudizio favorevole sul provvedimento in esame, il senatore Mascioni osserva che eventi quali l'emergenza da SARS dimostrano la necessità di difendere il Servizio sanitario nazionale pubblico, il quale ha già, nell'occasione, dimostrato la propria affidabilità.

La senatrice BAIIO DOSSI, espresso il proprio parere favorevole sul disegno di legge, ritiene che sia necessario mantenere un alto livello di attenzione in previsione del periodo autunnale e invernale. Nell'affrontare la SARS, il Servizio sanitario nazionale si è già dimostrato adeguato, tuttavia occorre rafforzare la cooperazione con altri soggetti nazionali e con l'Organizzazione Mondiale della Sanità. In particolare, occorre predisporre appositi protocolli internazionali riguardanti la lotta alle patologie, in quanto la medicina italiana non è in grado, da sola, di fronteggiare ogni possibile emergenza.

Non essendoci altri interventi in discussione generale, il senatore SANZARELLO, relatore alla Commissione, constata con favore il generale consenso in merito al disegno di legge e dichiara di rinunciare alla replica.

Il sottosegretario CURSI rileva come il decreto legge riguardante la SARS sia l'ultimo di una serie di provvedimenti posti in essere dal Governo a tutela della salute pubblica, come già riconosciuto dalla Camera dei deputati. In merito al controllo della diffusione della SARS, occorre ricordare le iniziative del Governo: gli aeroporti sede di scalo dei voli provenienti dalle aree dove la patologia è maggiormente diffusa sono già stati adeguatamente attrezzati, è stata sollecitata la conclusione di un accordo in seno alla Conferenza Stato - regioni, è stata creata una rete di ospedali adeguatamente attrezzati, non imitata al Sacco e allo Spallanzani, è stato raggiunto un accordo con le compagnie aeree, le quali si sono rese disponibili a fornire la reperibilità dei propri passeggeri provenienti da aree a rischio. L'opera di prevenzione, attuata nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, ha dato notevole credibilità internazionale all'Italia. Nel periodo autunnale, durante il quale le difficoltà saranno presumibilmente maggiori, il Ministero aumenterà il proprio livello di attenzione, riservandosi anche di intervenire ricorrendo anche alla figura del commissario civile per aumentare la propria rapidità d'azione. Una lode va espressa nei confronti dei medici di base e dei pediatri, i quali hanno stilato un apposito decalogo destinato ad informare correttamente i cittadini. Il sottosegretario Cursi esprime infine il proprio auspicio che il disegno di legge venga approvato senza emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*(58) EUFEMI ed altri. - Disciplina della ricerca e della sperimentazione biogenetica e istituzione di una Commissione parlamentare sulla bioetica*

*(112) TOMASSINI. - Norme in materia di procreazione assistita*

*(197) ASCIUTTI. - Tutela degli embrioni*

*(282) PEDRIZZI ed altri. - Norme per la tutela dell'embrione e la dignità della procreazione assistita*

(501) CALVI ed altri. – *Modifiche all'articolo 235 e all'articolo 263 del codice civile in tema di disconoscimento di paternità in relazione alla procreazione medico-assistita*

(961) RONCONI. – *Disposizioni in materia di fecondazione medicalmente assistita*

(1264) ALBERTI CASELLATI ed altri. – *Norme in tema di procreazione assistita*

(1313) TREDESE ed altri. – *Norme in materia di procreazione assistita*

(1514) *Norme in materia di procreazione medicalmente assistita*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Giancarlo Giorgetti; Cè ed altri; Burani Procaccini; Cima; Mussolini; Molinari; Lucchese ed altri; Martinat ed altri; Angela Napoli; Serena; Maura Cossutta ed altri; Bolognesi e Battaglia; Palumbo ed altri; Deiana ed altri; Patria e Crosetto; Di Teodoro

(1521) Vittoria FRANCO ed altri. – *Norme sulle tecniche di procreazione medicalmente assistita*

(1715) D'AMICO ed altri. – *Norme in materia di clonazione terapeutica e procreazione medicalmente assistita*

(1837) TONINI ed altri. – *Norme in materia di procreazione medicalmente assistita*

(2004) GABURRO ed altri. – *Norme in materia di procreazione medicalmente assistita*  
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta pomeridiana di ieri con il seguito della trattazione degli emendamenti al disegno di legge n. 1514.

Posti in votazione, gli emendamenti 14.13, 14.14 e 14.15 risultano respinti.

Sull'emendamento 14.16 interviene per dichiarazione di voto favorevole il senatore LONGHI, rilevando l'opportunità di sopprimere i commi 1, 2 e 3. Il comma 1 è in sé contraddittorio, in quanto vieta la soppressione di embrioni pur confermando la validità della normativa sull'interruzione volontaria di gravidanza: ciò ha l'effetto paradossale di riconoscere una tutela maggiore all'embrione piuttosto che al feto. Il comma 2, fissando a tre il numero massimo di embrioni producibili, può far sì che in donne di età diverse possano verificarsi gravidanze trigemellari oppure nessuna gravidanza; in quest'ultimo caso si renderebbe necessario procedere con ulteriori stimolazioni ormonali. Sarebbe pertanto più opportuno lasciare al medico la libertà di stabilire il numero di embrioni da creare. Il comma 3 è in contraddizione con il divieto di praticare la crioconservazione degli embrioni disposto dal comma 1. Non è inoltre chiaro il significato dell'espressione «non appena possibile», contenuta nell'articolo 3, né da chi tale eventualità debba essere apprezzata. L'andamento della discussione, condizionata da una volontà esterna di approvare senza alcuna modifica il testo proveniente dalla Camera, non può che indurre all'adozione di una tattica ostruzionistica.

Sull'emendamento 14.16 interviene per dichiarazione di voto favorevole il senatore DEL PENNINO, il quale rileva l'esistenza di una connes-

sione logica tra la soppressione dei commi 2 e 3 e la soppressione del comma 1 dell'articolo 14. Venuto meno il divieto principale posto dal comma 1, infatti, non avrebbe più alcun senso mantenere la deroga prevista dal comma 3 e il vincolo posto dal comma 2. Il testo dell'articolo 14 risultante dalla soppressione dei primi tre commi non sarebbe perfetto, rimanendo la previsione di una pena detentiva per i casi di riduzione embrionaria di gravidanze plurime, la quale risulterebbe dunque qualificata come delitto. Tuttavia, respinti gli emendamenti contraddistinti da una logica rigorosa, non resta che l'emendamento 14.16 a rimediare ai peggiori difetti del testo. Inoltre, l'articolo 14, risultante dalla soppressione dei primi tre commi, non disporrebbe nulla in merito alla crioconservazione degli embrioni, la disciplina della quale resterebbe affidata alle linee guida disposte dal Ministro della salute; resterebbe inoltre affermata la liceità della crioconservazione dei gameti: la connotazione oscurantista della legge risulterebbe in definitiva notevolmente attenuata.

Posto ai voti, l'emendamento 14.16 risulta respinto, così come gli emendamenti 14.17 e 14.18.

Sull'emendamento 14.19 interviene per dichiarazione di voto favorevole il senatore DI GIROLAMO, il quale rileva la contraddittorietà insita nel comma 1 dell'articolo 14, il quale vieta la crioconservazione e la soppressione degli embrioni, pur facendo salvo quanto previsto dalla legge sull'interruzione volontaria della gravidanza: viene così ammessa la liceità della soppressione del feto a fronte di una tutela assoluta riconosciuta a entità la cui natura di esseri umani è oggetto di discussione. L'emendamento in esame tende invece a consentire la pratica della crioconservazione degli embrioni connettendola in modo logicamente congruo con la legge 22 maggio 1978, n. 194. La crioconservazione è una tecnica consentita e regolamentata, per periodi più o meno lunghi, o anche solamente limitata al pre-embrione, in vari stati avanzati: vietandola in modo assoluto, l'Italia compierebbe un atto di oscurantismo.

Sull'emendamento 14.19 interviene per dichiarazione di voto favorevole il senatore DEL PENNINO, il quale rileva che proibire la crioconservazione, praticata nella grande maggioranza degli Stati, si tradurrebbe in uno svantaggio ai danni della ricerca scientifica italiana. Inoltre, la formulazione dell'emendamento corregge quanto vi è di scorretto, sul piano della tecnica legislativa, nel testo attuale: in esso la crioconservazione degli embrioni è distinta dalla loro soppressione, mentre il comma 1 dell'articolo 14 approvato dalla Camera pone su uno stesso piano, in modo del tutto illogico, la crioconservazione e la soppressione. La cancellazione del divieto della soppressione dell'embrione ha il pregio di confermare la validità della legge sull'interruzione volontaria di gravidanza. L'emendamento, piuttosto, mira a regolamentare la pratica della crioconservazione, aprendo la strada a un problema riguardante il tema dell'autorizzazione ai centri in cui la crioconservazione è consentita; meglio sarebbe stato utiliz-

zare, tuttavia, in luogo dell'espressione «centri autorizzati», l'espressione «centri appositamente autorizzati», così da distinguere le strutture abilitate a praticare la crioconservazione dai comuni centri per la procreazione medicalmente assistita.

Posto ai voti, l'emendamento 14.19 risulta respinto.

Il senatore DEL PENNINO, intervenendo per dichiarazione di voto sull'emendamento 14.20, ne rileva l'incompletezza della formulazione che non inficia tuttavia il consenso che egli esprimerà nel merito della proposta che riapre il discorso sulla crioconservazione, tecnica fondamentale per garantire le possibilità di ricerca e di sviluppo della scienza. Se altrimenti si ritenesse, si tornerebbe ad una logica oscurantista che può essere paragonata a quella che portò nel 1600 alla condanna per eresia di Giordano Bruno.

Il senatore TATÒ, pur esprimendo ammirazione per la cultura di cui dà prova il senatore Del Pennino, rileva come la ricerca scientifica non possa essere fine a sé stessa, ma deve essere improntata al rispetto dei principi fondamentali propri della natura stessa.

Il senatore DI GIROLAMO prende atto dei rilievi di natura tecnica formulati dal senatore Del Pennino sulla necessità di completare la previsione di cui all'emendamento 14.20 che dovrà comunque essere letto in correlazione ad altre proposte emendative da lui presentate. In ogni caso, la proposta intende venire incontro alle esigenze dei colleghi della maggioranza, mettendo momentaneamente da parte l'utilizzo delle tecniche di crioconservazione che non pochi dissensi hanno suscitato.

La senatrice BAIIO DOSSI si appella al presidente Tomassini per evitare in futuro che alcuni degli interventi si traducano in dotte citazioni che peraltro, esulano dall'argomento in discussione. Respinge quindi le accuse di quanti giudicano il provvedimento non frutto della libertà di scelta dei parlamentari, ma fortemente condizionato dalla volontà della Chiesa cattolica, nei confronti della quale, da credente e cattolica qual è, chiede maggiore rispetto. Conclude infine rilevando come i complessi rapporti tra fede e scienza non possano essere banalizzati attraverso semplici citazioni.

Il senatore SANZARELLO si associa al richiamo formulato dalla senatrice Baio Dossi, rilevando come anche un eventuale tattica ostruzionistica deve essere svolta con attinenza al tema in discussione. Respinge anch'egli le accuse di condizionamento da parte della Chiesa cattolica, ribadendo come invece il disegno di legge all'esame sia frutto delle libere convinzioni dei parlamentari. Né può auspicarsi un esasperata libertà della ricerca, senza alcun freno. In tal caso, le conseguenze potrebbero essere molto pericolose.

Il senatore TONINI, nel preannunciare che si asterrà sulla votazione dell'emendamento 14.20, rileva come la reazione di alcuni colleghi offra ulteriori motivi di ragione alle tesi sostenute dal senatore Del Pennino. Occorre innanzitutto ribadire la differenza che intercorre tra scienza, la cui libertà è garantita dalla Costituzione stessa, che non ne prevede limitazione alcuna, e applicazione tecnologica, per la quale possono prevedersi eventuali limitazioni.

Il senatore MASCIONI dichiara che non prenderà parte alla votazione. Contesta peraltro che in Commissione ci siano rigide posizioni di schieramento. Come si evince dalle firme sui diversi emendamenti e da ripetuti interventi, le posizioni rispondono piuttosto a convinzioni personali. Nel ribadire tuttavia la necessità di una visione laica, rileva come, pur non essendo d'accordo con tutte le tesi che sostiene il senatore Del Pennino, ad egli non si possano rivolgere le accuse che da taluni gli sono state mosse. Le sue argomentazioni infatti si sono rivelate sempre oltremodo interessanti e ben documentate, anche se non tutte condivisibili.

Posto ai voti, l'emendamento 14.20 non è approvato.

Il presidente TOMASSINI, nel replicare agli appelli a lui rivoltigli dalla senatrice Baio Dossi e dal senatore Sanzarello, rileva come dal punto di vista regolamentare il Presidente non abbia alcun potere di influire né sul modo né sul merito degli interventi. Dichiarato di condividere le posizioni del senatore Mascioni circa il fatto che in Commissione si sono verificate aggregazioni politiche diverse che non rispondono a schieramenti precostituiti, rileva come nell'esercizio della tattica ostruzionistica non possa essere coercita la volontà del parlamentare, se non nei limiti della durata degli interventi. Pur tuttavia richiama l'intera Commissione a dar prova di senso di responsabilità, in modo da consentire di portare il provvedimento in Aula al più presto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

**(397) ALBERTI CASELLATI ed altri. – Abrogazione del comma 4 dell'articolo 15-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, inerente l'irreversibilità della scelta del medico in ordine all'esclusività del rapporto di lavoro**

**(1310) LIGUORI ed altri. – Modifica dell'articolo 15-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, inerente l'irreversibilità della scelta del medico in ordine all'esclusività del rapporto di lavoro**

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il senatore TREDESE, relatore alla Commissione, chiede di avere ancora a disposizione un'ulteriore settimana di tempo per la ricerca di possibili convergenze con i rappresentanti dei vari Gruppi in merito agli emendamenti da presentare sul disegno di legge n. 397 assunto come testo base.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore MASCIONI auspica una ripresa, quanto più sollecita possibile del disegno di legge relativo alla nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati e auspica che nella prossima settimana siano evitate convocazioni in seduta notturna.

Il presidente TOMASSINI fornisce assicurazioni in merito al suo personale interessamento affinché si possano superare le ultime obiezioni di natura finanziaria in merito al provvedimento relativo alla nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati, mentre per quanto riguarda le convocazioni in seduta notturna, si riserva una decisione finale in base all'andamento dei lavori della prossima settimana.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1514

### Art. 14.

#### 14.13

DEL PENNINO, CONTESTABILE, MAINARDI, CRINÒ, CARRARA

*Sopprimere i commi 1, 2, 4, 6, 7, 8 e 9.*

---

#### 14.14

DEL PENNINO, CONTESTABILE, MAINARDI, CRINÒ, CARRARA

*Sopprimere i commi 1, 2, 4, 6 e 7.*

---

#### 14.15

DEL PENNINO, CONTESTABILE, MAINARDI, CRINÒ, CARRARA

*Sopprimere i commi 1, 2, 3, 8 e 9.*

---

#### 14.16

DEL PENNINO, CONTESTABILE, MAINARDI, CRINÒ, CARRARA

*Sopprimere i commi 1, 2 e 3.*

---

#### 14.17

DEL PENNINO, CONTESTABILE, MAINARDI, CRINÒ, CARRARA

*Sopprimere i commi 1 e 2.*

---

**14.18**

DATO, D'AMICO

*Sopprimere i commi 1 e 2.*

*Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: «non prevedibile al momento della fecondazione» inserire le seguenti: «oppure nel caso di ottenimento di più di tre embrioni».*

---

**14.19**

DI GIROLAMO, ROTONDO, FRANCO Vittoria, BETTONI BRANDANI, ACCIARINI, PAGANO, PILONI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. È consentita la crioconservazione degli embrioni presso i centri autorizzati. La soppressione degli embrioni è consentita ai sensi della legge 22 maggio 1978, n. 194».

---

**14.20**

ROTONDO, DI GIROLAMO, FRANCO Vittoria, BETTONI BRANDANI, ACCIARINI, PAGANO, PILONI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. È vietata la soppressione di embrioni, fatto salvo quanto previsto dalla legge 22 maggio 1978, n. 194».

---

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 19 GIUGNO 2003

**231<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

NOVI

*Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il professor Massimo Veltri, membro della Giunta esecutiva dell'Associazione idrotecnica italiana.*

*La seduta inizia alle ore 8,40.*

**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**

Il presidente NOVI avverte che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivare l'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista ed avverte che, ove la Commissione convenga nell'utilizzazione di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

**PROCEDURE INFORMATIVE**

**Seguito dell'indagine conoscitiva sul dissesto idrogeologico di alcune regioni del Mezzogiorno e sui danni provocati dagli eventi metereologici del gennaio 2003: audizione di un membro della Giunta esecutiva dell'Associazione idrotecnica italiana**

Prosegue l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta dell'11 giugno scorso.

Il professor VELTRI consegna innanzitutto alcuni documenti, oltre ad alcune copie della rivista mensile dell'Associazione idrotecnica italiana, associazione fondata quasi ottant'anni fa, di cui fanno parte rappresentanti della comunità scientifica italiana, dei professionisti e delle imprese, presieduta dal professor Maione.

Nel soffermarsi brevemente sugli approfondimenti compiuti negli scorsi decenni sulle tematiche afferenti l'oggetto dell'indagine conoscitiva in titolo, ricorda i lavori di grande rilievo condotti dal De Marchi nel 1967-68, all'indomani dell'alluvione che colpì Firenze, nonché il dibattito che ha accompagnato la predisposizione della legge n. 183 del 1989, sulla difesa del suolo. In tale ultima occasione, in particolare, erano emerse impostazioni non sempre ispirate agli stessi obiettivi, ma ciononostante il testo legislativo allora approvato rappresenta un punto di riferimento imprescindibile e di enorme importanza per quanto riguarda la pianificazione del settore delle acque e l'assetto del territorio.

Purtroppo, peraltro, la legge n. 183 è stata seguita dall'adozione di un numero ristretto di provvedimenti legislativi regionali in materia, mentre si è dovuto aspettare fino al 1994 allorché, con la cosiddetta legge Galli, si è intervenuti legislativamente sul tema della gestione integrata acqua-suolo.

Negli anni '90, poi, si è assistito alla progressiva sostituzione dell'impostazione basata sulla programmazione generale degli interventi su ampia scala da parte di una modalità di intervento improntata alla programmazione di settore o per progetti, con un approccio che ricorda quello sovietico dei piani quinquennali. Fatto sta che tale approccio ha portato ad una segmentazione della programmazione, che vede la copresenza di un gran numero di strumenti di pianificazione come i piani dei parchi, i piani di bacino, quelli di smaltimento dei rifiuti, quelli agronomico-forestali ecc.. E' evidente che sarebbe quantomeno necessario tentare di conciliare la presenza di tanti strumenti di piano con l'esigenza imprescindibile di una visione di cornice.

Va poi segnalato il progressivo indebolimento della consistenza dei quadri tecnici ed amministrativi, il che ha determinato un'ulteriore perdita di responsabilità dei centri decisionali pubblici, in corrispondenza di un massiccio ingresso di soggetti privati.

Inoltre, non è di poca importanza la mancata adozione di tutti i piani di bacino previsti dalla legge, dovuta probabilmente anche all'estrema farraginosità delle procedure, che vedono la presenza di una cinquantina di soggetti competenti ad intervenire nella fase di approvazione dei piani e ben 30 passaggi amministrativi.

Il sistema delineato con la legge n. 183 del 1989 è stato più volte, successivamente, modificato, come avvenuto, ad esempio, all'indomani dei disastri che hanno colpito Sarno e Soverato. Sono stati cioè adottati provvedimenti di tipo *post-emergenziale* che, pur essendo per molti versi validi, non sono tuttavia coerenti con una logica di sistema. Si pensi al riguardo che la grande maggioranza delle risorse finanziarie è stata resa disponibile a seguito di ordinanze di protezione civile, piuttosto che sulla base di appositi provvedimenti legislativi.

Fra gli aspetti positivi dei provvedimenti d'urgenza adottati all'indomani delle due su ricordate calamità, va invece sottolineata la previsione della prevalenza dei piani di assetto idrogeologico rispetto a tutti gli altri strumenti di piano: fino all'anno 2000, infatti, il sistema era caratterizzato

da una vera e propria giungla inestricabile di strumenti di programmazione l'uno sovraordinato all'altro.

Il professor Veltri si sofferma a questo punto sulla relazione del dicembre 2002 redatta dalla Corte dei conti per quanto riguarda la difesa del suolo, nonché su una memoria predisposta sul punto dall'APAT. Da tale relazione risulta come, per quanto concerne l'utilizzo dei fondi stanziati con il decreto-legge n. 180 del 1998, come successivamente incrementati a seguito del disastro di Soverato, a tutto il giugno 2002, i lavori aggiudicati rappresentassero il 6,9 per cento del totale, mentre i relativi finanziamenti ammontavano a poco più del 5 per cento del totale; i lavori ultimati, poi, erano pari al 7,9 per cento del totale, con un'incidenza del 2,9 per cento sul totale dei finanziamenti. Tali dati, quindi, smentiscono clamorosamente l'affermazione che le risorse finanziate messe a disposizione erano assolutamente insufficienti rispetto alle esigenze.

Per analizzare utilmente tale fenomeno, occorre innanzitutto tener conto del fatto che i poteri sostitutivi previsti con i più recenti provvedimenti legislativi non sono praticamente mai stati attivati. Ciò nonostante sarebbe semplicistico e riduttivo affermare che le risorse finanziarie erano sufficienti ma non sono state spese integralmente o non sono state spese bene: la verità è molto più complessa ed esige che il sistema della difesa del suolo venga rivisto nella sua complessità, senza dimenticare la già ricordata esiguità dei quadri tecnici ed amministrativi, che si somma alle ben note difficoltà che incontrano gli amministratori locali nell'adottare coerenti strumenti di pianificazione urbanistica. Si può quindi ritenere, alla luce di quanto detto, che assegnare maggiori risorse finanziarie ad un sistema che non è in grado di utilizzarle al meglio non sarebbe sufficiente a risolvere i problemi aperti.

Al riguardo, alcune significative novità erano state previste nella legge n. 93 del 2001, recante «Nuovi interventi in campo ambientale», laddove si tentava di creare le condizioni per una assegnazione programmata delle risorse destinate alla difesa del suolo, cercando di risolvere il problema dello scarso numero di quadri tecnici ed amministrativi. Sarebbe pertanto utile riprendere in considerazione quello strumento legislativo, al fine di attuarlo pienamente, tenendo conto dell'esigenza di prestare un'attenzione continua, piuttosto che contingente, al tema della gestione del suolo.

Il presidente NOVI ringrazia vivamente il professor Veltri per l'interessantissima relazione svolta, che ha consentito di approfondire alcuni aspetti di grande importanza su cui, nelle fasi precedenti dell'indagine conoscitiva, non era stato ancora possibile fare piena luce. Colpisce, in particolare, la grande carenza di quadri tecnici ed amministrativi, che testimonia il degrado progressivo della Pubblica amministrazione, con la conseguente impossibilità di attuare le leggi approvate dal Parlamento, come è accaduto recentemente con i provvedimenti concernenti i collaboratori di giustizia e l'ingresso in Italia degli extracomunitari. Alla carenza di tecnici si aggiunge poi la scarsa capacità di spesa e di progettazione, come pure il

mancato esercizio dei poteri sostitutivi, il che testimonia la difficoltà delle stesse forze di Governo di far fronte, come previsto dalla legge, alle inadempienze dei poteri periferici.

Il senatore GIOVANELLI ringrazia vivamente il professor Veltri, il quale, nella scorsa legislatura, aveva guidato con grande competenza un'importantissima indagine conoscitiva condotta insieme all'altro ramo del Parlamento. Va sottolineato, in particolare, quanto è emerso in merito alla scarsa capacità di spesa, che si aggiunge alla ingente riduzione di risorse operata con l'ultima manovra economico-finanziaria. Sarebbe a questo punto utile approfondire il tema della pianificazione comunale e regionale specie nel Mezzogiorno, anche alla luce del previsto obbligo di rispettare quanto previsto dal Piano di assetto idrogeologico. Chiede quindi al professor Veltri quale sia il suo avviso per quanto attiene alla opportunità di intervenire nel settore della tutela del suolo, nonché per mettere ordine nella produzione di provvedimenti e di interventi legislativi, specie alla luce della crescente importanza assunta dalle ordinanze di protezione civile rispetto agli interventi a medio-lungo termine.

Il senatore PONZO esprime vivo apprezzamento per la relazione svolta dal professor Veltri, che sarà preziosissima in vista della predisposizione del documento conclusivo dell'indagine conoscitiva.

Il senatore ROLLANDIN invita il professor Veltri a fornire maggiori delucidazioni in merito allo stato di attuazione dei piani di riassetto idrogeologico all'interno delle regioni, ove si sono registrati problemi di un certo rilievo.

Il senatore VALLONE prega il professor Veltri di approfondire la questione da ultimo ricordata dal senatore Rollandin, tenendo conto del fatto che, a quanto sembra, l'attività pianificatoria degli enti locali è stata letteralmente paralizzata dai rallentamenti dell'attività degli uffici regionali competenti.

Il senatore IOVENE invita il professor Veltri ad approfondire la questione concernente i criteri di distribuzione dei finanziamenti destinati alla difesa del suolo, che vengono attualmente ripartiti in ragione della superficie interessata e della popolazione ivi residente, piuttosto che sulla base del criterio attinente alle condizioni reali del territorio. Maggiori informazioni sarebbero utili anche per quanto attiene gli interventi effettuati a seguito del disastro di Soverato.

Il professor VELTRI, nel riservarsi di predisporre puntuali risposte ai quesiti postigli dai senatori intervenuti, sottolinea come nella già citata relazione della Corte dei Conti sia possibile rinvenire molte informazioni di estrema utilità. Per il momento ritiene utile far presente che nei piani di riassetto idrogeologico non si dà grande spazio alla questione della manu-

tenzione delle opere. Su tale ultimo tema, ed in particolare sull'attuazione della cosiddetta legge Galli, sarebbe utile compiere i necessari approfondimenti, come pure per quanto concerne i criteri di distribuzione delle risorse finanziarie sulla base dello stato di rischio del territorio, come pure era stato previsto in alcuni strumenti emendativi non approvati. Analogamente, è importante verificare se sia realmente possibile, da parte delle regioni, intervenire normativamente per quanto riguarda l'assetto di porzioni di bacini idrografici e di coste, al di fuori di un piano generale.

Il presidente NOVI, in considerazione dell'estremo interesse delle questioni sollevate nel corso della seduta odierna, invita il professor Veltri a voler completare la propria audizione in una seduta che potrebbe svolgersi nella prima metà del prossimo mese di luglio.

Il seguito dell'indagine conoscitiva viene quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,35.*

**COMITATO PARLAMENTARE**  
**per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato**

GIOVEDÌ 19 GIUGNO 2003

*Presidenza del Presidente*  
Enzo BIANCO

*La seduta inizia alle ore 13,45.*

**AUDIZIONI**

**Audizione del direttore del SISMI**

Il Comitato procede all'audizione del direttore del SISMI, generale Nicolò POLLARI, il quale svolge una relazione e risponde successivamente alle domande poste dal Presidente BIANCO, dal senatore BRUTTI e dal deputato GAMBA.

*La seduta termina alle ore 15,45.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa  
o simile**

GIOVEDÌ 19 GIUGNO 2003

II COMITATO

**Sulla presenza della criminalità organizzata in regioni diverse  
da quelle tradizionalmente interessate dal fenomeno mafioso**

**Riunione n. 9**

*Presidenza del Coordinatore senatore*  
Luigi PERUZZOTTI

*La riunione inizia alle ore 8,40 e termina alle ore 9,20.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA**  
**sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse**

GIOVEDÌ 19 GIUGNO 2003

*Presidenza del Presidente*  
Paolo RUSSO

*La seduta inizia alle ore 13,45.*

*(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).*

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

**Audizione dell'assessore alle politiche territoriali e all'ambiente della regione Campania, Ugo de Flaviis, e dell'assessore alla sanità, Rosalba Tufano**

(Svolgimento e conclusione)

Paolo RUSSO, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Ugo DE FLAVIIS, *assessore alle politiche territoriali e all'ambiente della regione Campania*, riferisce sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Donato PIGLIONICA (DS-U) e Paolo RUSSO, *presidente*, nonché il senatore Renzo MICHELINI (AUT), ai quali replicano Ugo DE FLAVIIS, *assessore alle politiche territoriali e all'ambiente della regione Campania*, e Maria Luisa IMPERATRICE, *direttore tecnico dell'Arpa Campania*.

Prende quindi la parola Rosalba TUFANO, *assessore alla sanità della regione Campania*.

Seguono interventi dei deputati Gennaro CORONELLA (AN), Donato PIGLIONICA (DS-U), Paolo RUSSO, *presidente*, e del senatore Renzo MICHELINI (AUT), ai quali replicano Ugo DE FLAVIIS, *assessore alle politiche territoriali e all'ambiente della regione Campania*, Rosalba TUFANO, *assessore alla sanità della regione Campania*, e Paolo SARNELLI, *dirigente dell'assessorato alla sanità della regione Campania*.

Paolo RUSSO, *presidente*, ringrazia il dottor Ugo de Flaviis, la dottoressa Rosalba Tufano, la dottoressa Maria Luisa Imperatrice, il dottor Paolo Sarnelli, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 15,05.*

# SOTTOCOMMISSIONI

## **BILANCIO (5<sup>a</sup>)** **Sottocommissione per i pareri**

GIOVEDÌ 19 GIUGNO 2003

**210<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**AZZOLLINI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Molgora.*

*La seduta inizia alle ore 9,40.*

**(1973) Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Molinari; Volonté ed altri; Misuraca e Amato; Losurdo ed altri; De Ghislanzoni Cardoli ed altri; Pecoraro Scanio ed altri; Marini ed altri

(Parere alla 8<sup>a</sup> Commissione su testo ed emendamenti. Rinvio del seguito dell'esame del testo. Esame e rinvio degli emendamenti)

Il relatore GRILLOTTI illustra, per quanto di competenza, gli emendamenti al disegno di legge in titolo, segnalando gli emendamenti 1.3, 2.3, 2.24, 3.1, 3.2, 4.17, 4.18, 4.15, 4.16, 5.8, 5.7, 5.0.1, 6.1, 6.2 e 6.16 in quanto sembrano comportare maggiori oneri senza prevedere una idonea copertura finanziaria. In merito agli emendamenti 3.5 e 3.8, segnala che sembrano comportare maggiori oneri (ove comportino un ampliamento delle fattispecie previste dall'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo n. 804 del 1948) e comunque, analogamente all'emendamento 3.10, sembrano configurare una copertura sugli ordinari stanziamenti di bilancio, in violazione delle norme di contabilità di Stato. Rileva, inoltre, che occorre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 2.23, 3.13 (con particolare

riferimento alla compatibilità della clausola di invarianza degli oneri con la previsione di convenzioni con istituzioni universitarie), 4.14, 5.5, 6.6 (limitatamente al capoverso 6), 6.12 (limitatamente al capoverso 6), 6.4, 6.10, 6.13 e 6.15.

In merito all'emendamento 4.35, essendo volto a sopprimere disposizioni onerose, segnala che occorre valutare l'opportunità di condizionare il parere alla soppressione del comma 7, che ne prevede la copertura finanziaria. In relazione al parere sul testo, occorre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 4.22, 4.23, 4.9 (anche con riferimento agli effetti finanziari connessi ai trattamenti economici conseguenti all'inquadramento del personale del Corpo forestale dello Stato nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome), analogo alle proposte 4.21, 4.20 e 4.29, nonché gli emendamenti 4.6, 4.12, 4.8, 4.26, 4.4, 4.42, 4.31, 4.32 e 4.2 (per il quale la copertura dovrebbe essere disposta permanentemente), analogo alla proposta 4.3. Con riferimento agli emendamenti 6.6 (limitatamente al capoverso 5), 6.12 (limitatamente al capoverso 5), 6.3 e 6.11, volti a modificare le piante organiche attualmente vigenti per istituire la dirigenza a livello provinciale, fa presente che occorre valutare l'opportunità di richiedere una relazione tecnica al fine di quantificarne gli oneri; in merito alla copertura finanziaria degli stessi emendamenti segnala che si provvede rendendo indisponibili un numero di posti equivalente sul piano finanziario. Al riguardo osserva che, posto che gli stanziamenti relativi alle retribuzioni del personale del Corpo forestale dello Stato sono determinati in relazione al personale in servizio (non in funzione delle piante organiche di diritto) e che le posizioni dirigenziali – cui corrisponde l'effettivo stanziamento di risorse nel bilancio a legislazione vigente – sono occupate, il meccanismo di compensazione previsto non sembra idoneo a determinare effettivi risparmi di spesa. Tali risparmi non appaiono dunque conseguibili qualora tutte le posizioni dirigenziali, cui corrisponde l'effettivo stanziamento di risorse nel bilancio a legislazione vigente, risultino occupate.

Il seguito dell'esame viene, quindi, rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,45.*